



24.02.2017

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale Primavera 2017

Rapporti sui risultati della consultazione
(dal 23 maggio al 15 settembre 2016)

Riferimento/Numero d'incarto: Q112-1452

Indice

_Toc476822684

1	Introduzione.....	3
2	Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza PIC (OPICChim)...	4
2.1	Situazione iniziale	4
2.2	Pareri pervenuti	4
2.3	Esiti della procedura di consultazione	4
2.3.1	Valutazione complessiva del progetto di revisione	4
2.3.2	Pareri in merito ai singoli articoli	4
2.3.3	Valutazione dell'attuazione.....	6
3	Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti).....	7
3.1	Situazione iniziale	7
3.2	Pareri pervenuti	7
3.3	Risultati della procedura di consultazione.....	7
3.3.1	Valutazione globale del progetto	7
3.3.2	Valutazione del progetto in dettaglio.....	8
3.3.3	Valutazione dell'attuazione.....	11
4	Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)	12
4.1	Situazione iniziale	12
4.2	Pareri pervenuti	12
4.3	Risultato della procedura di consultazione.....	12
4.3.1	Osservazioni generali.....	12
4.3.2	Prese di posizione su singoli articoli	12
4.3.3	Valutazione dell'attuazione.....	14
5	Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc).....	15
5.1	Situazione iniziale	15
5.2	Pareri pervenuti	15
5.3	Risultati della procedura di consultazione.....	16
5.3.1	Valutazione generale	16
5.3.2	Parere sui singoli articoli	19
5.3.3	Valutazione dell'attuazione.....	33
6	Allegato – Elenco dei partecipanti alla consultazione	35

1 Introduzione

A seguito dell'entrata in vigore, il 1° aprile 2016, della modifica della legge e dell'ordinanza sulla procedura di consultazione, l'UFAM ha deciso di raggruppare in futuro le modifiche di ordinanze in due pacchetti l'anno (in primavera e in autunno).

Il presente pacchetto comprende quattro ordinanze in materia di diritto ambientale le cui modifiche sono indipendenti fra loro. Si tratta degli atti seguenti:

- ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82);
- ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680);
- ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01);
- ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), in risposta alla mozione 15.3001 «Prevedere un margine di manovra nell'ordinanza sulla protezione delle acque» della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha indetto la consultazione il 23 maggio 2016. Alla consultazione, che si è conclusa il 15 settembre 2016, hanno partecipato i 26 Cantoni e 63 organizzazioni, che hanno espresso un parere su una o più ordinanze. L'elenco dei partecipanti, per ordinanza, è allegato al presente rapporto.

2 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza PIC (OPICChim)

2.1 Situazione iniziale

La ragione principale per la modifica dell'OPICChim è da ricercare nei nuovi divieti e nelle rigorose restrizioni stabiliti dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e nelle nuove limitazioni all'omologazione di sostanze chimiche previste dall'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e dall'ordinanza sui biocidi (OBioc). La Convenzione PIC obbliga le Parti a informare le altre Parti in merito ai divieti e alle rigorose restrizioni d'uso di prodotti chimici esportati, emanati nel proprio Paese per motivi sanitari o ambientali. L'OPICChim deve quindi essere periodicamente aggiornata, iscrivendo nella relativa appendice 1 i prodotti chimici di volta in volta vietati o sottoposti a rigorose restrizioni. Di conseguenza, le autorità svizzere devono comunicare alle Parti importatrici i divieti e le restrizioni vigenti in Svizzera per i prodotti chimici di cui all'appendice 1 e i destinatari devono essere informati su come manipolarli in modo sicuro. Inoltre devono essere effettuati alcuni adeguamenti al diritto UE, per garantire un livello paragonabile per quanto riguarda la protezione della salute e dell'ambiente. Infine sono stati iscritti nell'appendice 1 determinati principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi da tempo non più commercializzabili in Svizzera. I criteri d'iscrizione di questi principi attivi soddisfano le prescrizioni della Convenzione di Rotterdam e sono analoghi ai criteri applicati per l'iscrizione di principi attivi nel regolamento PIC dell'UE.

2.2 Pareri pervenuti

In merito al progetto di modifica dell'OPICChim sono pervenuti 33 pareri. Hanno preso posizione 23 Cantoni, quattro associazioni economiche, un istituto di ricerca e cinque altri soggetti interessati.

2.3 Esiti della procedura di consultazione

2.3.1 Valutazione complessiva del progetto di revisione

La stragrande maggioranza di coloro che hanno presentato un parere approva la prevista revisione dell'OPICChim. Gli adeguamenti sono accolti con favore da 23 Cantoni, tre organizzazioni e quattro soggetti non consultati direttamente. L'iscrizione di principi attivi che non sono più ammessi da poco tempo è sostenuta da tutte le organizzazioni, mentre l'iscrizione di principi attivi non ammessi da molto tempo è respinta da due organizzazioni e da una ditta non direttamente consultata. Cinque Cantoni, un'organizzazione e due soggetti non consultati direttamente hanno proposto modifiche al testo messo in consultazione.

2.3.2 Pareri in merito ai singoli articoli

Estensione del campo d'applicazione dell'OPICChim (art. 2 cpv. 1)

I Cantoni ZH, SG, SH e TG condividono l'estensione del campo d'applicazione e propongono di esaminare la possibilità di modificare il titolo dell'ordinanza per allinearla a quello del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Il titolo dell'OPICChim dovrebbe essere modificato per rispecchiarne meglio il campo di applicazione, in particolare per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti chimici in questione. Detti Cantoni sostengono che in seguito all'estensione del campo d'applicazione dell'OPICChim, tutti i prodotti chimici pericolosi esportati saranno assoggettati alle disposizioni dell'ordinanza.

Scienceindustries è contraria all'estensione del campo d'applicazione, mentre Swissmem teme che tale estensione comporterà maggiori oneri.

Fissazione di una concentrazione minima e di una soglia di 10 kg per l'esenzione dall'obbligo di annunciare l'esportazione di prodotti chimici a scopi di ricerca o di analisi e per uso privato (art. 2 cpv. 2 lett. h)

Il Cantone di Argovia ritiene proporzionata la fissazione di una soglia quantitativa e di una concentrazione minima. Il Cantone di Zugo approva la soglia di 10 kg per i prodotti chimici a scopi di

ricerca o di analisi ma propone di eliminare tale soglia per l'uso privato, argomentando che gli utilizzatori privati non dispongono di sufficienti conoscenze tecniche in relazione a tali prodotti chimici.

Scienceindustries, pur essendo favorevole all'introduzione di una soglia quantitativa per motivi di certezza del diritto, rinviando alle disposizioni dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici chiede tuttavia che tale soglia sia portata a 100 kg. Inoltre scienceindustries richiama l'attenzione sul fatto che l'ulteriore limitazione dell'esenzione dall'obbligo di annunciare l'esportazione per esportatore e Paese d'importazione comporterebbe in futuro la necessità, per le imprese, di seguire durante l'anno tutte le esportazioni di quantitativi ridotti. Scienceindustries teme un aumento dell'onere amministrativo per le imprese.

Introduzione dell'obbligo di annunciare l'esportazione per i prodotti chimici di cui all'appendice 2 (art. 2 cpv. 1)

Scienceindustries respinge l'estensione dell'obbligo di annunciare l'esportazione ai prodotti chimici di cui all'appendice 2 poiché ritiene che comporterà maggiori oneri per le imprese interessate.

Obbligo di allegare a ogni fornitura la scheda di dati di sicurezza in caso di esportazione di prodotti chimici pericolosi (art. 5 cpv. 1 lett. b)

I Cantoni ZH, SG, SH e TG approvano l'estensione dell'obbligo di allegare a ogni fornitura la scheda di dati di sicurezza in caso di esportazione di una sostanza pericolosa o di un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Essi sono dell'opinione che dal testo dell'ordinanza debba emergere in modo chiaro che l'esecuzione di questo compito è di competenza della Confederazione e propongono, in quest'ottica, una modifica dell'articolo 8 OPICChim.

Scienceindustries è contraria all'estensione del campo d'applicazione dell'OPICChim e al riferimento all'OPChim e propone che la scheda di dati di sicurezza non debba essere allegata a ogni spedizione, ma sia spedita a ogni destinatario. Swissmem teme che l'obbligo di allegare a ogni spedizione una scheda di dati di sicurezza possa causare maggiori oneri.

Introduzione di numeri di riferimento indicativi per l'annuncio di esportazione (art. 5 cpv. 5 e art. 8a)

Secondo scienceindustries, in sede di attuazione dei numeri di riferimento indicativi occorre aver cura di ridurre al minimo i maggiori oneri derivanti alle imprese interessate, cercando sinergie con il già esistente sistema di autorizzazioni di esportazione elettronico Elic. L'attuazione dei numeri di riferimento indicativi deve essere specifico per la Convenzione di Rotterdam, per evitare confusioni con altri atti normativi non attinenti al diritto doganale. Scienceindustries chiede inoltre che siano ridotti i termini per il rilascio dei numeri di riferimento indicativi, mentre Swissmem teme maggiori oneri amministrativi a causa dell'introduzione di detti numeri.

Abolizione dell'obbligo degli annunci di esportazione annuali (art. 6)

Scienceindustries e Swissmem accolgono con favore l'abolizione dell'obbligo degli annunci di esportazione annuali.

Pubblicazione delle decisioni di importazione sul sito web dell'UFAM (art. 15 cpv. 1)

Scienceindustries e Swissmem accolgono con favore la proposta di pubblicare sul sito web dell'UFAM le decisioni di importazione.

Aggiornamento dell'appendice 1 (Sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera) (titolo II cpv. 1)

Aqua Viva e la Federazione Svizzera di Pesca condividono le modifiche proposte e suggeriscono di esaminare l'ipotesi di inserire nel campo di applicazione dell'OPICChim il glifosato, un principio attivo dei prodotti fitosanitari.

Scienceindustries e Syngenta respingono l'iscrizione di principi attivi che l'industria ha da tempo ritirato dal mercato svizzero, essendo dell'opinione che queste sostanze non soddisfino i criteri della Convenzione di Rotterdam e che i criteri utilizzati per iscrivere tali principi attivi nell'appendice 1 dell'OPICChim vadano oltre i criteri applicati dall'UE. La Convenzione prevede che i prodotti chimici assoggettati da una Parte a rigorose restrizioni mediante un atto normativo, o per i quali è stata rifiutata

l'approvazione o che sono stati ritirati dal mercato, sono soggetti all'obbligo di annunciare l'esportazione ove sia chiaramente dimostrato che la norma di legge è stata emanata al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente. Scienceindustries argomenta che il ritiro dal mercato di questi principi attivi risale a molto tempo fa e che in questi casi non è più possibile risalire alle basi legali che portarono all'epoca alla decisione di ritiro. Syngenta è dell'opinione che un'iscrizione di principi attivi nell'appendice 1, che si basa solo sulla loro classificazione, non soddisfi i criteri della Convenzione di Rotterdam. Swissmem e Syngenta propongono che i criteri d'iscrizione di principi attivi nell'appendice 1 debbano essere chiariti e definiti nell'OPICChim. Il Cantone di Basilea Campagna chiede alle autorità federali che i maggiori oneri derivanti agli esportatori dall'iscrizione di ulteriori sostanze nell'appendice 1 vengano limitati a un minimo attraverso opportune misure amministrative.

Modifica di altri atti (titolo III)

I Cantoni ZH, SG, SH e TG sono d'accordo per quanto riguarda il trasferimento dall'OPChim e dall'OBioc nell'OPICChim delle norme riguardanti l'obbligo di etichettatura per i prodotti chimici pericolosi esportati. Inoltre i Cantoni ZH, SH e TG propongono di effettuare un trasferimento analogo dall'OPF. I Cantoni ZH, SG, SH e TG prendono spunto dalla modifica dell'ordinanza per chiedere l'applicazione di norme conformi all'OPChim anche per la manipolazione di prodotti chimici, biocidi e prodotti fitosanitari importati, rietichettati ed esportati senza altre modifiche. Per garantire che durante la manipolazione dei prodotti chimici in Svizzera non si verifichino esposizioni, le disposizioni della vigente OPChim in merito alla conservazione e all'obbligo di denuncia in caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato dovrebbero essere applicate anche a questi prodotti.

2.3.3 Valutazione dell'attuazione

In questo sottocapitolo sono riassunti i pareri dei partecipanti alla consultazione riguardanti l'attuabilità o l'attuazione delle disposizioni modificate.

I Cantoni ritengono che le modifiche proposte siano attuabili, tengono tuttavia a precisare che l'esecuzione delle prescrizioni compete alla Confederazione.

Anche le associazioni di settore e un'impresa internazionale ritengono che non vi siano problemi fondamentali per l'attuazione delle modifiche proposte. I loro commenti e le loro richieste riguardano singole disposizioni dell'ordinanza o certi elementi delle spiegazioni. Si tratta in particolare dei seguenti punti:

- la soglia quantitativa per sostanze e preparati che vengono esportati a scopi di ricerca e analisi o per uso personale di un singolo individuo;
- la modalità di inoltro della scheda di dati di sicurezza per l'esportazione in caso di sostanze, preparati, biocidi o prodotti fitosanitari pericolosi;
- il campo di applicazione, la procedura e la scadenza per il rilascio dei numeri di riferimento indicativi per l'esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 dell'OPICChim; e
- i criteri per l'iscrizione di principi attivi per prodotti fitosanitari e biocidi nell'appendice 1 dell'OPICChim e la notifica al Segretariato della Convenzione di Rotterdam dei principi attivi iscritti.

3 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti)

3.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti, RS 814.680) è in vigore dal 1° ottobre 1998. Contiene prescrizioni volte ad assicurare una gestione uniforme dei siti inquinati in tutta la Svizzera e si è rivelata assai efficace nella prassi. Nel frattempo 38 000 siti inquinati sono iscritti nei catastri cantonali accessibili al pubblico e circa la metà delle indagini dei siti necessarie sono concluse. Quasi 1000 dei 4000 siti (stima) che richiedevano un risanamento (i cosiddetti «siti contaminati») sono già stati risanati.

Dopo 18 anni di esperienza in ambito esecutivo, in singoli punti sussiste la necessità di adeguare l'OSiti. La presente revisione intende eliminare questi punti deboli. Nel rapporto esplicativo concernente la revisione sono illustrate le singole modifiche e le relative motivazioni.

Qui di seguito sono documentati i risultati della procedura di consultazione.

3.2 Pareri pervenuti

In merito alla revisione dell'OSiti sono pervenuti 42 pareri, di cui 38 dalla cerchia dei destinatari direttamente contattati (25 risposte dei Cantoni, 7 delle associazioni economiche, 6 di altri soggetti interessati). Si sono inoltre espressi quattro gruppi non esplicitamente invitati alla consultazione.

3.3 Risultati della procedura di consultazione

3.3.1 Valutazione globale del progetto

Le modifiche vengono approvate pienamente o con riserva da 29 partecipanti alla consultazione, mentre 13 partecipanti non danno alcuna valutazione globale della revisione dell'OSiti, bensì si esprimono solo su singoli articoli. Nel complesso nessun partecipante alla consultazione respinge pienamente il progetto.

Dalla suddivisione per gruppi di partecipanti emerge il seguente quadro:

- Dei 25 Cantoni partecipanti, 13 approvano tutte le modifiche (UR, SZ, OW, NW, GL, SO, BL, SH, SG, VD, GE, NE, VS). Quattro Cantoni si esprimono fundamentalmente a favore, ma sollevano obiezioni su singoli articoli (FR, AR, AI, AG). Otto Cantoni si esprimono solo su singoli articoli, ma non forniscono alcuna valutazione globale (ZH, BE, LU, BS, GR, TG, TI, JU).
- Dei 7 associazioni economiche, due approvano tutte le modifiche (scienceindustries, ECO SWISS), altre tre le approvano con riserve (costruionesvizzera, ASIC, ADSR) e due non danno alcuna valutazione globale, ma si esprimono a favore o contro singoli articoli (USAM, swissmem).
- Le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei contadini non hanno espresso alcun parere sulla revisione dell'OSiti.
- Del gruppo degli altri 10 partecipanti alla consultazione, sei approvano fundamentalmente le modifiche (SFS, EAWAG, CHGEOL, SAB, AG Berggebiet, Aqua Nostra). Un partecipante (ASEP) approva tutte le modifiche con un'eccezione. Due partecipanti (VSMR, APF) si esprimono positivamente su singole disposizioni, senza tuttavia esprimere alcun commento generale sulla revisione dell'OSiti. Anche un altro partecipante (Forum PMI) rinuncia a una valutazione globale e si esprime solo su due articoli, una volta a favore e una volta contro.

3.3.2 Valutazione del progetto in dettaglio

3.3.2.1 Art. 9 cpv. 2 lett. a OSiti

Dei 42 partecipanti, 31 valutano positivamente questo articolo, mentre otto lo respingono e tre (GR, swissmem, APF) non si esprimono.

- I 31 partecipanti che lo approvano ritengono la formulazione integrata opportuna, più conforme alla prassi e più chiara rispetto a quella attuale.
- Sette dei partecipanti che lo respingono ritengono che l'introduzione di una necessità di risanamento al superamento del limite di accertamento non sia opportuna (AG, JU, ASEP) o che un disciplinamento troppo rigido comporti costi sproporzionati (USAM, costruzioni svizzera, ASIC, Forum PMI). Propongono formulazioni alternative (cfr. richieste seguenti).
- Il Cantone LU desidera mantenere la formulazione attuale, poiché a suo avviso è possibile rilevare in generale solo concentrazioni superiori al limite di accertamento.

Nei pareri vengono formulate le seguenti richieste di modifica:

- Quattro partecipanti (USAM, costruzioni svizzera, ASIC, Forum PMI) chiedono che la necessità di risanamento sorga non al superamento del limite di accertamento, bensì al superamento di una quota percentuale delle concentrazioni massime previste dall'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, RS 817.021.23). In concreto, chiedono che la necessità di risanamento sia fissata a partire dal 10 per cento del valore limite OSoE e dal 20 per cento del valore di tolleranza OSoE.
- L'ASEP chiede che la necessità di risanamento non sorga al superamento del limite di accertamento, bensì al superamento dell'1 per cento del valore di concentrazione.
- Il Cantone AG chiede che la necessità di risanamento sussista allorché vengono rilevate sostanze sopra la soglia di anomalia. Secondo la sua definizione, detta soglia è superata a) se la tendenza a lungo termine di singoli inquinanti si evolve in una direzione sfavorevole e b) se alcune captazioni presentano concentrazioni di singole sostanze insolitamente elevate rispetto alle captazioni vicine.
- Il Canton JU chiede che al posto del limite di accertamento siano utilizzati come criterio per la necessità di risanamento i valori degli indicatori delle «Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee».

I seguenti partecipanti approvano le modifiche, ma formulano osservazioni complementari:

- Qualora i limiti di accertamento dovessero costantemente diminuire a seguito dello sviluppo della tecnica analitica, scienceindustries chiede che per la definizione della necessità di risanamento secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b vengano considerati anche aspetti tossicologici. Ciò consentirebbe di evitare incertezze giuridiche.
- I Cantoni UR e SG chiedono che l'UFAM definisca i metodi di riferimento e i limiti di accertamento nell'aiuto all'esecuzione «Analysenmethoden im Abfall- und Altlastenbereich» e li aggiorni periodicamente.
- Il Cantone FR si aspetta dalla Confederazione che metta a disposizione metodi e strumenti ausiliari che consentano di determinare la provenienza delle sostanze misurate nella captazione.
- I Cantoni ZH e BE lamentano il fatto che il limite di accertamento non tiene conto dell'effettivo potenziale di pericolo tossicologico dei rispettivi inquinanti per l'essere umano e ritengono che anche questo aspetto dovrebbe confluire nella valutazione della necessità di risanamento di un sito secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a.
- Il Cantone AG ritiene sproporzionato portare avanti con oneri elevati il risanamento di siti contaminati in base al criterio del «limite di accertamento», mentre si tollera l'immissione di quantità nettamente maggiori di sostanze estranee provenienti da altre fonti.

3.3.2.2 Art. 11 cpv. 2 OSiti

Dei 42 partecipanti, 35 valutano positivamente questo articolo, solo uno (FR) lo respinge e sei (GR, LU, JU, USAM, APF, Forum PMI) non si esprimono.

- Il Cantone FR propone di rinunciare all'introduzione di una necessità di sorveglianza. In alternativa suggerisce di eseguire ripetute misurazioni nella fase d'indagine preliminare, per poter poi stabilire meglio la necessità di risanamento sulla base di questi risultati più sicuri.

Nei pareri vengono formulate le seguenti richieste di modifica:

- I cinque Cantoni GL, BL, SH, SG, TG chiedono che l'UFAM rediga un aiuto all'esecuzione concernente i metodi di misurazione dell'aria ambiente, la procedura e le caratteristiche specifiche del sito.

I seguenti partecipanti approvano le modifiche, ma formulano osservazioni complementari:

- I Cantoni GL e TG fanno notare che la nuova necessità di sorveglianza comporta un onere supplementare per i Cantoni, poiché occorre ordinare e accompagnare provvedimenti supplementari per la sorveglianza. A tale scopo ci si attende un sostegno finanziario da parte della Confederazione. Inoltre vi sarebbero maggiori oneri finanziari anche per l'economia e i Comuni.

3.3.2.3 Art. 16 cpv. 2 OSiti

Poiché si tratta di un adeguamento puramente formale, nessuno dei partecipanti ha espresso osservazioni sui contenuti. Dei 42 partecipanti, 32 valutano positivamente questo articolo, mentre 10 (BE, LU, GR, JU, VS, USAM, swissmem, APF, VSMR, Forum PMI) non si esprimono.

3.3.2.4 Art. 21 cpv. 1 secondo periodo OSiti

Dei 42 partecipanti, 31 valutano positivamente questo articolo, sei lo respingono (LU, AG, AR, AI, costruzionesvizzera, ASIC) e cinque non si esprimono (GR, USAM, APF, VSMR, Forum PMI).

- I quattro Cantoni LU, AG, AR e AI respingono l'obbligo di notifica, poiché causerebbe oneri amministrativi supplementari senza alcun vantaggio evidente per l'ambiente e l'esecuzione. I Cantoni AR e AI adducono inoltre come motivazione il fatto che in molti casi per l'esecuzione di provvedimenti non è determinante la pianificazione cantonale bensì le opportunità (trapassi di proprietà, cambiamenti di utilizzazione, interventi sui siti ecc.) e ciò riduce notevolmente la presunta utilità degli elenchi delle priorità.
- I due rappresentanti dell'economia costruzionesvizzera e ASIC ritengono l'obbligo di notifica annuale troppo incisivo. Poiché nel complesso il trattamento dei siti inquinati procede bene, un ulteriore ampliamento dei già elevati oneri amministrativi non sarebbe giustificato.

Nei pareri vengono formulate le seguenti richieste di modifica:

- Il Cantone UR chiede che l'obbligo di notifica sia fissato a quattro anni.

I seguenti partecipanti approvano le modifiche, ma formulano osservazioni complementari:

- Cinque Cantoni (BE, BS, BL, FR, GE) sottolineano che i dati richiesti con l'obbligo di notifica possono essere generati e messi a disposizione senza oneri eccessivi grazie alla banca dati.
- I Cantoni SG e TG dichiarano che già oggi trasmettono all'UFAM i nuovi dati richiesti nel quadro della fornitura annuale di dati.
- Il Cantone FR auspica che la Confederazione non chieda ai Cantoni dati troppo voluminosi.
- Le associazioni economiche scienceindustries e swissmem chiedono che nella prioritizzazione dei provvedimenti di risanamento si continui a procedere in modo pragmatico e si evitino ritardi dei progetti di costruzione.

3.3.2.5 Allegato 1 OSiti (ammonio e nitriti)

Dei 42 partecipanti, 38 approvano lo stralcio dei valori di ammonio e nitriti in relazione al bene da proteggere acque sotterranee, due lo respingono (ZH, ADSR) e due non si esprimono (LU, VSMR).

- Il fatto che lo stralcio consenta di rinunciare a numerosi risanamenti, con una conseguente riduzione dei costi, viene generalmente accolto con favore. In due prese di posizione (ADSR, CHGEOL) si fa osservare restrittivamente che gli aspetti finanziari non possono costituire un argomento per lo stralcio.
- Il Cantone Zurigo vuole mantenere l'attuale regolamentazione, poiché entrambe le sostanze sono utili come marcatori per gli influssi dei siti inquinati sulle acque sotterranee. Dal suo punto di vista, la disposizione in vigore non genera una necessità di risanamento inutilmente elevata. Con l'abbandono di questi criteri per le captazioni di acque sotterranee si perderebbero inoltre preziosi indizi di un imminente inquinamento delle acque sotterranee.
- L'ADSR respinge lo stralcio dei valori, poiché il mancato utilizzo di singoli valori di concentrazione per un bene da proteggere costituirebbe un'inosservanza del sistema dell'OSiti. Inoltre, in questo modo si derogherebbe al principio secondo cui anche le acque sotterranee devono rispettare la tolleranza e i valori limite fissati per l'acqua potabile. In aggiunta, l'ADSR teme che in talune circostanze senza questi valori non verrebbero notati effetti dannosi o molesti di un sito sulle acque sotterranee, ad esempio nel caso di siti con condizioni anaerobiche delle acque sotterranee. Ritiene che gli obiettivi perseguiti con la modifica potrebbero essere raggiunti anche con un'adeguata interpretazione dell'articolo 15 capoverso 2 OSiti.

Nei pareri vengono formulate le seguenti richieste di modifica:

- Il Cantone SG chiede che siano stralciate senza sostituzione le affermazioni errate nei contenuti sull'inquinamento di base con ammonio derivante dalla concimazione nell'agricoltura.

I seguenti partecipanti approvano lo stralcio, ma formulano osservazioni complementari:

- Anche CHGEOL fa notare l'inosservanza del sistema dell'OSiti e constata un peggioramento della coerenza con la legislazione in materia di derrate alimentari e protezione delle acque. A suo avviso lo stralcio dei valori va contro i pluriennali sforzi dell'UFAM per ridurre l'inquinamento da nitrati. Inoltre fa notare che le acque sotterranee contenenti ammonio e nitriti potrebbero infiltrarsi nelle acque di superficie e minacciare la popolazione ittica.
- Dal punto di vista del Cantone SO non è chiarito l'effetto ecotossico dell'ammonio e dei nitrati sulla biocenosi delle acque sotterranee. Di conseguenza si pone la domanda se con lo stralcio vengano ancora rispettati pienamente i principi dell'articolo 1 LPac e se sia possibile mantenere le caratteristiche naturali delle acque sotterranee.
- Dal punto di vista del Cantone GR, in caso di stralcio dei valori occorre adeguare anche l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR, RS 814.600) e motiva il suo parere con il ragionamento per analogia che l'ammonio e i nitrati non potrebbero più costituire criteri anche per la valutazione dei depositi in discariche, se l'acqua d'infiltrazione non può confluire nelle acque di superficie.
- L'ASEP dubita che questo approccio in deroga al sistema dell'OSiti conduca all'obiettivo. In alternativa suggerisce di verificare se al posto dello stralcio dall'OSiti dei valori di ammonio e nitriti sia possibile formulare nell'OPac una normativa per l'acqua d'infiltrazione proveniente da siti inquinati.

3.3.2.6 Allegato 1 OSiti (cloruro di vinile)

Dei 42 partecipanti, 40 approvano lo stralcio dei valori di ammonio e nitriti in relazione al bene da proteggere acque sotterranee, mentre due non si esprimono (LU, VSMR).

- Poiché l'aumento corrisponde al nuovo stato delle conoscenze, nessuno lo mette in discussione.
- I conseguenti risparmi sui costi di risanamento vengono generalmente accolti con favore. L'ADSR fa tuttavia osservare che gli aspetti finanziari non possono costituire un argomento per l'aumento.
- CHGEOL suggerisce di verificare se occorre aumentare anche il valore di concentrazione del cloruro di vinile per l'aria interstiziale secondo l'allegato 2 OSiti.

3.3.2.7 Altre osservazioni concernenti l'OSiti

- Il Cantone FR chiede all'UFAM:

- di armonizzare ulteriormente tra loro i valori e i principi dell'OSiti e dell'OSoE, come è già avvenuto per l'ammonio, i nitriti e il cloruro di vinile;
- di applicare il principio che i valori dell'OSoE coincidono con quelli dell'allegato 1 OSiti e in particolare possono essere utilizzati come valori di concentrazione secondo l'allegato 1 OSiti anche i valori OSoE per le sostanze Al, B, Cr, Fe, Mn, Se e U;
- di precisare le condizioni con le quali occorre dimostrare che non vi sono inquinanti nella corrente a valle delle acque sotterranee di discariche pubbliche.
- Il Cantone VD ritiene che nell'OSiti non sia sufficiente spiegata la necessità di risanamento per alcuni siti a rischio nella zona di protezione delle acque S (ad es. parapalle). Questi siti possono costituire un pericolo maggiore di quanto finora supposto.
- Il Cantone JU chiede che le norme dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681) siano rese meno restrittive in modo che i pagamenti per provvedimenti d'indagine preliminare siano possibili ancor prima della valutazione del sito secondo l'articolo 8 OSiti.
- L'ASEP ritiene che le norme dell'OSiti per la valutazione della necessità di risanamento o di sorveglianza siano generalmente troppo rigide e per questo non sono spesso adatte ai casi con condizioni locali particolari. Suggerisce di non basare la valutazione soltanto sui valori di concentrazione, bensì di considerare anche il carico di inquinanti.

3.3.3 Valutazione dell'attuazione

In questo capitolo vengono trattate dichiarazioni dei partecipanti in merito all'attuazione delle disposizioni modificate. L'accento è posto su eventuali ostacoli all'attuazione e sui possibili effetti sull'esecuzione cantonale.

Tutti i Cantoni ritengono attuabili le modifiche proposte. Nei casi in cui singoli Cantoni respingono una modifica, lo fanno per motivi di natura tecnica e non per mancata attuabilità.

Per quanto concerne l'attuazione, vi sono quattro richieste ricorrenti:

- l'UFAM deve elaborare e aggiornare periodicamente aiuti all'esecuzione volti a facilitare l'attuazione. Sono stati specificamente menzionati aiuti all'esecuzione concernenti i metodi di misurazione, i limiti di accertamento, la misurazione dell'aria ambiente e prescrizioni inerenti il nuovo obbligo di notifica secondo l'articolo 21 capoverso 1 secondo periodo OSiti;
- la nuova necessità di sorveglianza secondo l'articolo 11 capoverso 1 comporta un onere supplementare per i Cantoni, poiché occorre ordinare e accompagnare provvedimenti supplementari per la sorveglianza. Pertanto ci si attende un sostegno finanziario da parte della Confederazione;
- il nuovo obbligo di notifica secondo l'articolo 21 capoverso 1 secondo periodo OSiti genera fondamentalmente un onere amministrativo supplementare. Di conseguenza l'UFAM deve chiedere solo i dati minimi necessari con una procedura possibilmente semplice;
- occorre garantire che i valori degli inquinanti e i principi di valutazione delle varie ordinanze (OSiti, OSoE, OPAC, OPSR) siano armonizzati tra loro.

Anche le associazioni dell'economia e gli altri partecipanti alla consultazione non individuano problemi di fondo nell'attuazione delle disposizioni adeguate. I respingimenti o le richieste di modifica di singoli articoli sono dovuti a motivi di natura finanziaria o tecnica.

I quattro rappresentanti dell'economia costruzione svizzera, ASIC, scienceindustries e swissmem esprimono riserve concernenti l'obbligo di notifica annuale secondo l'articolo 21 capoverso 1 secondo periodo OSiti. Dal punto di vista di costruzione svizzera e ASIC, l'obbligo comporta un onere amministrativo sproporzionato, mentre scienceindustries e swissmem temono che possa accrescere il rischio di ritardi nei progetti di costruzione.

4 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

4.1 Situazione iniziale

Entrata in vigore il 1° gennaio 1994, l'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923.01) disciplina la protezione e l'utilizzazione delle popolazioni di pesci e degli habitat acquatici. La diversità naturale delle specie, le specie indigene di pesci e gamberi e quelle degli organismi di cui si nutrono nonché i relativi habitat devono essere conservati, migliorati e, se possibile, ripristinati.

La revisione concerne tre punti distinti: la pesca elettrica, l'introduzione di cinque specie invasive di gobidi nell'allegato 3 OLFP e la modifica dell'allegato 1 OLFP per l'aggiornamento della nomenclatura del genere Salmo.

4.2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenute 36 prese di posizione relative alle modifiche proposte dell'OLFP: i 26 Cantoni, la Federazione svizzera di pesca (FSP), Pro Natura, l'EAWAG, la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP), un gruppo di lavoro contro le specie invasive (AGIN-D) e 5 associazioni professionali, società o altre istituzioni (USAM, Aqua Viva, Aqua Nostra, RMS e RMV).

4.3 Risultato della procedura di consultazione

4.3.1 Osservazioni generali

In generale, le modifiche relative alle specie invasive e alla tassonomia delle trote sono approvate con osservazioni minori. Le modifiche concernenti gli apparecchi di cattura elettrici sono accettate con riserva di alcune osservazioni relative alle misure di accompagnamento (p. es. il termine per l'entrata in vigore e il controllo periodico degli apparecchi).

I Cantoni di BS, GE, NE, NW, OW, JU, SO, SZ, UR, VD, VS come pure Aqua Nostra, Aqua Viva, RMS, RMV e FSP ritengono appropriate le modifiche proposte della OLFP e le accolgono senza osservazioni particolari.

I Cantoni di AG, AI, AR, BE, BL, GR, SG, SH, TG, TI, ZH come pure l'EAWAG, la CSF e Pro Natura accolgono le modifiche proposte formulando tuttavia osservazioni e proposte. Le prese di posizione sono riportate in dettaglio al punto 4.3.2.

L'organizzazione mantello delle PMI svizzere SGV USAM è contraria alle modifiche proposte.

I Cantoni di FR, GL, LU, ZG come pure l'AGIN-D si sono espressi solamente su una o due delle modifiche proposte. Le prese di posizione sono riportate al punto 4.3.2.

4.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

Le prese di posizione sulla modifica dell'OLFP sono riportate in dettaglio di seguito.

4.3.2.1 Restrizioni riguardanti gli apparecchi di cattura elettrici (art. 11 cpv. 3 OLFP)

Per garantire una protezione adeguata di pesci e gamberi nel corso di rilevamenti con apparecchi di cattura elettrici, l'UFAM propone di vietare l'utilizzo di apparecchi di cattura a corrente a impulsi e permettere soltanto l'utilizzo di apparecchi a corrente continua con un'ondulazione residua (ripple) massima del 10 per cento rispetto alla tensione espressa come media aritmetica. In generale, le prese di posizione accolgono le modifiche proposte formulando tuttavia osservazioni su tre punti principali:

- l'applicazione di un periodo transitorio;
- la norma europea EN 60335-2-86;
- l'attuazione di misure di accompagnamento, soprattutto per quanto riguarda i controlli periodici e il sostegno dell'UFAM in materia di coordinamento e finanziamento.

I Cantoni di AI, AR, BE, FR, LU, SG, TG chiedono che le restrizioni relative alla pesca con apparecchi di cattura elettrici entrino in vigore solo dopo un periodo di transizione che permetta ai proprietari di conformare i loro apparecchi. I termini proposti variano da 7 mesi a 2 anni.

Il Cantone di SG e la CCP propongono che le prescrizioni definite dalla norma europea EN 60335-2-86 siano applicate in maniera pragmatica tenendo conto degli aspetti relativi alla sicurezza e all'applicabilità. Il Cantone di AG propone di riprendere nel testo dell'ordinanza i concetti regolamentati nell'EN 60335-2-86 (come ad esempio l'«uomo presente» o l'utilizzo di cavi sugli anodi).

I Cantoni di AI, AR, BE, FR, GL, LU, TG, ZH chiedono accompagnamento e sostegno per i Cantoni da parte dell'UFAM per i controlli quinquennali agli apparecchi di cattura elettrici per esempio mediante la creazione di un organo di controllo centralizzato o di posti di controllo riconosciuti. Il Cantone di SG propone che l'UFAM si occupi di coordinare e di finanziare i controlli periodici degli apparecchi di cattura elettrici.

Secondo il Cantone TI, la formulazione dell'articolo proposta è ambigua per quanto concerne il divieto di utilizzo di apparecchi di cattura a corrente a impulsi. Propone di modificare il testo vietando esplicitamente gli apparecchi a corrente alternata e a corrente continua a impulsi.

Il Cantone dei GR fa notare che, nel rapporto esplicativo, la questione relativa al controllo degli apparecchi di cattura elettrici appartenenti a privati non è risolta.

Il Cantone di GL sottolinea che nel testo dell'ordinanza modificata manca una base legale per imporre un controllo periodico degli apparecchi come proposto dall'UFAM.

4.3.2.2 Specie invasive di Gobidi (allegato 3 OLFP)

Per garantire una protezione adeguata dei pesci indigeni, l'UFAM propone di introdurre 5 specie di Gobidi del Mar Nero nell'allegato 3 OLFP (specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza potrebbe causare una modificazione indesiderata della fauna). Questa modifica consentirà di sottoporre ad autorizzazione la detenzione di Gobidi invasivi in stagni da giardino e acquari e di vietarne per legge la diffusione attiva (artt. 6 e 7 OLFP). Inoltre i Cantoni saranno tenuti ad adottare misure contro l'ulteriore propagazione delle specie di Gobidi del Mar Nero (art. 9a OLFP).

I Cantoni di AG, BL, SH, ZG chiedono che il sostegno dell'UFAM per la lotta contro la propagazione dei Gobidi del Mar Nero non si limiti solamente al coordinamento ma comprenda anche gli aspetti finanziari.

Il Cantone di SG, la CCP e l'AGIN-D propongono di far figurare nell'allegato 3 OLFP la cagnetta (*Salaria fluviatilis*), specie indigena del sud delle Alpi ma particolarmente invasiva nel bacino lemanico. Questo permetterebbe di definire una base legale per la lotta contro questa specie invasiva nei bacini imbriferi in cui non è ancora presente.

Il Cantone di SZ sottolinea la contraddizione tra la lotta alla propagazione delle specie invasive (art. 9a OLFP) e il ripristino della libera migrazione dei pesci (art. 9 cpv. 1 lett. b legge federale sulla pesca).

L'EAWAG chiede che le misure di lotta contro la propagazione delle specie invasive secondo l'articolo 9a OLFP non siano utilizzate come pretesto per evitare di attuare misure mirate a ristabilire la libera migrazione dei pesci (secondo la pianificazione strategica dei Cantoni).

I Cantoni di AI e ZH sottolineano la necessità di approfondire il tema delle misure da attuare contro la propagazione di tali specie.

Pronatura fa notare l'importanza di un coordinamento assicurato dall'UFAM in materia di lotta contro le specie invasive secondo l'articolo 9a capoverso 2 OLFP.

4.3.2.3 Adeguamento della tassonomia delle trote e iscrizione di una nuova specie di pesce (art. 1 cpv. 1; art. 2 cpv. 1; allegato 1)

La nomenclatura del genere *Salmo* (trote) non corrisponde più allo stato attuale delle conoscenze e deve quindi essere adeguata. La classificazione vigente dell'OLFP per sottospecie è modificata in modo da assegnare lo statuto di specie a ogni sottospecie del genere *Salmo*. Viene a cadere la distinzione tra *Salmo trutta lacustris*, *Salmo trutta trutta* e *Salmo trutta fario*.

Il Cantone di AG propone di integrare un quarto gruppo tra i *Salmo trutta* ossia le popolazioni di forma migratoria nei grandi fiumi con un grado di minaccia 2, come fatto con le popolazioni di forma lacustre.

A causa delle difficoltà di applicazione in caso di popolazioni formate da più forme e/o specie, il Cantone dei GR propone di assegnare alle due forme di *Salmo marmoratus* un grado di minaccia 1. Anche la distinzione tra la forma lacustre e di fiume per il *Salmo labrax* dovrebbe essere definita nell'allegato 1 OLFP.

Il Cantone dei GR sottolinea inoltre la difficoltà a definire l'appartenenza di una specie in caso di popolazioni dalla composizione genetica mista e chiede precisazioni da parte della Confederazione affinché che i Cantoni possano determinare l'origine delle popolazioni.

Il Cantone TI sottolinea le possibili conseguenze che le modifiche della tassonomia delle trote potrebbero avere sulla gestione attuale delle popolazioni con individui provenienti dal bacino imbrifero del Ticino ma di origine atlantica.

L'EAWAG considera più appropriato l'utilizzo del termine «Flusslebensform» piuttosto che del termine «Bachlebensform» per quanto riguarda *Salmo trutta* e *S. marmoratus*.

L'iscrizione di una nuova specie, *Sabanejewia larvata*, indigena a sud delle Alpi nell'allegato 1 OLFP è accolta favorevolmente.

4.3.2.4 Altre proposte e osservazioni

Il Cantone di AG e Aqua Viva sottolineano il fatto che la tassonomia dei coregoni non corrisponde allo stato attuale delle conoscenze e propone di modificare anche la tassonomia dei coregoni nell'allegato 1 OLFP. Il Cantone di AG propone la stessa modifica anche per i gamberi.

Il Cantone TI propone di modificare l'allegato 1 OLFP per quanto riguarda la nomenclatura e il grado di minaccia di diverse specie indigene al sud delle Alpi.

4.3.3 Valutazione dell'attuazione

I Cantoni di AG, SH e ZG fanno notare che l'attuazione delle misure di lotta contro le specie di cui all'allegato 3 OLFP secondo l'articolo 9a OLFP implicano un aumento delle risorse finanziarie e di personale da parte dei Cantoni.

La SGV USAM respinge le modifiche dell'OLFP proposte adducendo come motivo la mancata esecuzione delle analisi necessarie in materia di attuazione e di conseguenze finanziarie.

L'attuazione delle restrizioni relative agli apparecchi di cattura elettrici (art. 11 cpv. 3 OLFP) necessita di un periodo di transizione che permetta ai proprietari di conformare i loro apparecchi (AI, AR, BE, FR, LU, SG, TG) nonché del sostegno e del coordinamento da parte dell'UFAM durante i controlli di conformità degli apparecchi di cattura elettrici (AI, AR, BE, FR, GL, LU, TG, ZH).

5 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

5.1 Situazione iniziale

Con la modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAC) nel 2011, i Cantoni sono stati incaricati di delimitare lo spazio riservato alle acque superficiali. Poiché l'attuazione pratica delle disposizioni ha sollevato domande, nell'ambito di un processo condotto dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DCPA) sono state elaborate schede per l'esecuzione. Nel 2015 l'UFAM ha avviato la consultazione per una modifica dell'OPAc volta a definire a livello legislativo alcune soluzioni formulate nelle schede per settori parziali (prima tappa della modifica dell'OPAc). La revisione dell'OPAc è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Con l'approvazione della mozione «Prevedere un margine di manovra nell'ordinanza sulla protezione delle acque» (15.3001) da parte del Parlamento, il Consiglio federale è stato incaricato nel 2015 di procedere ad adeguamenti che attribuiscono ai Cantoni un margine di manovra più ampio nella determinazione dello spazio riservato alle acque. Per adempiere alla mozione, la DCPA ha vagliato le opzioni di intervento attraverso la piattaforma di scambio «Spazio riservato alle acque». Da queste sono scaturite cinque disposizioni supplementari nonché un complemento al presente testo dell'OPAc (seconda tappa della modifica dell'OPAc). Queste modifiche consentiranno alle autorità esecutive cantonali di dare un peso maggiore alle peculiarità locali nella determinazione dello spazio riservato alle acque.

5.2 Pareri pervenuti

Complessivamente sono pervenuti 83 pareri sulla modifica dell'OPAc (41 da destinatari interpellati e 42 da destinatari non invitati, di cui 18 da associazioni aderenti all'Unione Svizzera dei Contadini). Per una panoramica dei pareri pervenuti secondo il gruppo partecipante si rimanda alla sottostante tabella 1. La panoramica generale dei partecipanti come pure l'elenco delle abbreviazioni di seguito utilizzate figurano nel capitolo 5.3.4.

Gruppo partecipante	Pareri pervenuti	
	Totale	Di partecipanti non interpellati
Cantoni	26	0
Conferenze e associazioni dei Cantoni (Conferenze dei Cantoni)	2	1
Partiti politici	2	0
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (associazioni di Comuni)	3	1
Associazioni economiche nonché rappresentanti di industria e artigianato (rappresentanti del settore economico)	10	6
Organizzazioni di protezione dell'ambiente	8	7
Associazioni contadine	22	21
Altre associazioni e federazioni (altre associazioni)	7	4
Altri partecipanti (incl. ricerca)	3	2
Totale	83	42

Tabella 1: Partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti

5.3 Risultati della procedura di consultazione

Il capitolo 5.3.1 riassume il grado di approvazione generale del progetto da parte dei partecipanti e fa una valutazione complessiva del progetto stesso. Tutti i pareri generali e/o riferiti a una o più delle sei disposizioni sono presi in considerazione. Successivamente, per ogni singolo gruppo partecipante, sono specificati il grado di approvazione del progetto nonché le motivazioni della posizione assunta.

I commenti dettagliati e le proposte concernenti le singole disposizioni modificate, raggruppati per orientamento, sono trattati e descritti brevemente nel capitolo 5.3.2. Se un parere non contiene commenti specifici su un articolo, ma soltanto generici o per l'intero progetto, in sede di valutazione dei pareri non viene indicato il grado di approvazione della disposizione (articolo), anche se in linea di massima la mancanza della valutazione equivale a un'approvazione o perlomeno a una posizione neutra rispetto alle modifiche non commentate.

5.3.1 Valutazione generale

Nell'ambito della procedura di consultazione concernente la modifica dell'OPAC in questione si sono espressi 83 partecipanti, uno dei quali con un parere che non riguarda la tematica dello spazio riservato alle acque. Dall'analisi dei pareri scaturisce un equilibrio tra il numero delle approvazioni e dei rigetti. La seguente panoramica tiene conto del valore della valutazione generale espressa dai partecipanti alla procedura di consultazione. Le proposte che non si riferiscono alle sei modifiche non sono prese in considerazione nella valutazione generale.

- 35 partecipanti approvano pienamente le modifiche o con riserva, di cui 20 Cantoni, 1 Conferenza dei Cantoni (CCP), 1 partito politico (PLR), 1 rappresentante delle associazioni dei Comuni (ACS), 7 rappresentanti del settore economico, 1 organizzazione di protezione dell'ambiente (Fair Fish) e 4 altre associazioni.
- 12 partecipanti assumono una posizione complessivamente neutra, le osservazioni positive e negative si controbilanciano; si tratta di 6 Cantoni (BL, GR, LU, NE, SH, ZG), 1 Conferenza dei Cantoni (CDCA), 2 associazioni dei Comuni (SAB, AG Berggebiet), 2 altre associazioni (SSIGA, VSA) e 1 altro partecipante (Accademie delle scienze).
- 35 partecipanti respingono l'avamprogetto categoricamente nel suo insieme o sono favorevoli solo a singole disposizioni nonostante la posizione contraria nell'insieme; si tratta di 1 partito politico (PS), 2 rappresentanti del settore economico (ECO SWISS, USAM), 22 associazioni contadine, 7 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 1 altra associazione (FSP) e 2 altri partecipanti (EAWAG, Walpen). Fanno parte delle 22 associazioni contadine, l'Unione Svizzera dei Contadini e 18 sue organizzazioni aderenti.

I pareri contenenti solo un commento generale sull'intero avamprogetto, ma non sulle 5 nuove disposizioni o sul previsto complemento, sono tralasciati nel capitolo 5.3.2 dedicato ai pareri sui singoli articoli.

5.3.1.1 Cantoni

La maggioranza dei Cantoni giudica favorevolmente l'intero avamprogetto. Il processo guidato dalla DCPA, ampiamente condiviso e volto a identificare margini di manovra per l'esecuzione cantonale come pure a rendere uniforme l'applicazione a livello nazionale, dà luogo a valutazioni positive. Il maggior margine di manovra riconosciuto ai Cantoni nella delimitazione dello spazio riservato alle acque è giudicato positivamente dalla maggioranza dei Cantoni. 5 modifiche su 6 riscuotono consenso. Per contro, la proposta riguardante la questione delle fasce è valutata in modo critico (art. 41c cpv. 4^{bis}). 23 Cantoni esprimono riserve al riguardo e formulano svariate proposte di modifica per quanto concerne i requisiti delle strade e la larghezza massima delle fasce. Riguardo alle altre 5 disposizioni, alcuni Cantoni chiedono un'ulteriore flessibilizzazione, altri invece deroghe di minore ampiezza (ad es. corsi d'acqua molto piccoli).

5.3.1.2 Conferenze e associazioni dei Cantoni

Di questo gruppo partecipante soltanto la CDCA e la CCP si esprimono con un parere. La CDCA accoglie favorevolmente la possibilità di concedere deroghe alle limitazioni di utilizzazione, ma formula alcune proposte di modifica. Invece, appoggia con riserva sia la possibilità di rinunciare alla

delimitazione dello spazio riservato alle acque nel caso di corsi d'acqua molto piccoli che la precisazione relativa alle superfici coltivate idonee nello spazio riservato alle acque. In linea di principio chiede però un ulteriore margine di manovra nella delimitazione dello spazio riservato alle acque, adducendo la ponderazione degli interessi della pianificazione del territorio. La CCP non prende posizione sulla maggior parte delle modifiche e si esprime in termini negativi soltanto sulla possibilità di concedere deroghe per i corsi d'acqua molto piccoli, sottolineando che la modifica contrasterebbe gli sforzi miranti a migliorare la protezione dei piccoli corsi d'acqua.

5.3.1.3 Partiti politici

Soltanto 2 partiti politici, il PLR e il PS, si esprimono in merito alla modifica dell'OPAC. Favorevole all'avamprogetto in quanto permette di ampliare il margine di manovra dei Cantoni, il PLR chiede però un ulteriore ampliamento del margine d'azione per quanto riguarda le zone edificate e i piccoli corsi d'acqua. Il PS è contrario a un ulteriore allentamento delle normative d'attuazione e, pertanto, respinge l'avamprogetto nella sua totalità, ritenendolo in antitesi con il compromesso politico nell'ambito della modifica della LPAC. Inoltre, segnala la funzione dello spazio riservato alle acque al di fuori delle zone densamente edificate e nel quadro delle rivitalizzazioni. Respinge con fermezza un'eventuale rinuncia alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua molto piccoli, sia per il valore ecologico di questi corsi d'acqua che per la particolare esposizione alle immissioni di sostanze inquinanti. Il PS si richiama alla parte del rapporto esplicativo, che enuncia che a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di misurazione delle fasce tampone (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPCchim e ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) a partire dalla linea di sponda e non più dal ciglio della scarpata, le acque saranno in futuro meno ben protette.

5.3.1.4 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

I 3 pareri presentati dalle associazioni mantello nazionali dei Comuni sono prevalentemente favorevoli all'avamprogetto. SAB e AG Berggebiet sono d'accordo con l'orientamento, ma per quanto riguarda le previste modifiche in merito alla delimitazione dello spazio riservato alle acque (art. 41a cpv. 4 lett. b e art. 41a cpv. 5 lett. d), chiedono un maggiore margine di manovra per i Cantoni. ACS accoglie favorevolmente l'avamprogetto nel suo insieme.

5.3.1.5 Associazioni economiche nonché rappresentanti di industria e artigianato

Le associazioni economiche sono prevalentemente favorevoli. KMU-Forum, costrutionesvizzera, ASIC e VSMR giudicano positivamente il fatto che, a determinate condizioni e nel senso della densificazione centripeta richiesta dalla pianificazione del territorio, i vuoti edificatori possano essere colmati. Anche costrutionesvizzera e ASIC esprimono soddisfazione per la prevista modifica della delimitazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua molto piccoli. D'accordo con l'avamprogetto, 3 rappresentanti delle ferrovie di montagna presentano anche proposte di ulteriori modifiche per quanto concerne le utilizzazioni legate agli sport della neve nello spazio riservato alle acque (cfr. anche ulteriori proposte riguardanti lo spazio riservato alle acque sotto **Error! Reference source not found.**). USAM respinge l'avamprogetto, argomentando che manca un'analisi accurata dei costi della regolamentazione generati dalle modifiche. ECO SWISS commenta piuttosto negativamente l'intero avamprogetto; nello specifico, respinge sia la disposizione che disciplina i corsi d'acqua piccoli (art. 41a cpv. 5 lett. d) che quella che regola l'autorizzazione di impianti nei vuoti edificatori (art. 41c cpv. 1 lett. a^{bis}). Esprime timori per il fatto che le nuove disposizioni possano aggravare ulteriormente la perdita degli spazi vitali. HKBB non commenta queste modifiche, ma formula una richiesta riguardante le disposizioni sulla temperatura dei corsi d'acqua.

5.3.1.6 Organizzazioni di protezione dell'ambiente

Su 8 organizzazioni di protezione dell'ambiente partecipanti alla consultazione, 7 respingono l'avamprogetto, indicando come motivo l'indebolimento della legislazione sulla protezione delle acque. L'ampliamento del margine di manovra per la delimitazione dello spazio riservato alle acque suscita un categorico rifiuto. L'adeguamento dello spazio riservato alle acque alle condizioni topografiche e la rinuncia alla delimitazione di tale spazio per i corsi d'acqua molto piccoli sono commentati e respinti rispettivamente da 4 e 8 organizzazioni del settore. I partecipanti fanno valere come argomento

specialmente le funzioni ecologiche dei corsi d'acqua molto piccoli, la loro esposizione alle immissioni di sostanze inquinanti (tra cui i prodotti fitosanitari), nonché il peggioramento della situazione a causa del nuovo metodo di misurazione delle fasce tampone, conformemente all'ORRPChim e all'OPD, a partire dalla linea di sponda e non più dal ciglio della scarpata. Per quanto riguarda la questione delle fasce, 6 organizzazioni di protezione dell'ambiente sono in linea di massima favorevoli, ma chiedono che il limite dello spazio riservato alle acque al di fuori delle zone densamente edificate non sia diverso da quello delle vie di comunicazione e che lo scarto di larghezza dello spazio riservato alle acque sia di conseguenza compensato sull'altra sponda (delimitazione asimmetrica). 3 delle 8 organizzazioni di protezione dell'ambiente si oppongono alla prevista precisazione riguardante la compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture necessarie ad attuare le misure edili legate alla protezione contro le piene o alla rivitalizzazione, visto che in linea di principio sono contrarie all'obbligo di compensazione.

5.3.1.7 Associazioni contadine

Le 22 associazioni contadine partecipanti alla consultazione respingono l'avamprogetto nel suo insieme. Si tratta dell'Unione Svizzera dei Contadini e di 18 organizzazioni aderenti alla medesima (associazioni professionali cantonali e organizzazioni specializzate del settore agricolo), come pure di altre 3 associazioni contadine.

21 associazioni di questo gruppo partecipante respingono l'avamprogetto, recando a sostegno della propria posizione l'insufficiente grado di attuazione della mozione 15.3001, la non conformità alle disposizioni dell'ORRPChim e dell'OPD, nonché le difficoltà connesse all'attuazione pratica. Le associazioni in questione criticano che sia la prevista modifica riguardante l'adeguamento dello spazio riservato alle acque alle condizioni topografiche che la possibilità di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua molto piccoli sono eccessivamente limitative e, di fatto, non apportano alcuna facilitazione o alcun maggiore margine di manovra per i Cantoni. Per quanto riguarda la questione delle fasce, in diversi pareri si chiede la flessibilizzazione dei requisiti delle strade e della larghezza delle fasce. Quanto agli impianti di piccole dimensioni (art. 41c cpv. 1 lett. d), 6 associazioni contadine chiedono di aggiungere anche gli impianti di pompaggio o le condutture dell'acqua per l'irrigazione. Per i vuoti edificatori (art. 41c cpv. 1 lett. a^{bis}), si chiede di completare il testo con le costruzioni e gli impianti; una minoranza chiede di estendere le autorizzazioni di edificazione nei vuoti edificatori anche alle aree con gruppi di fattorie nella zona agricola. Le associazioni contadine non condividono la precisazione relativa alle superfici coltivate idonee nello spazio riservato alle acque, ritenendola sostanzialmente non conforme all'articolo 36a capoverso 3 LPAC.

Bio Suisse respinge l'avamprogetto per via della flessibilizzazione e delle disposizioni derogatorie di ampia portata. In linea di massima, esse implicano maggiori controlli esecutivi sull'osservanza delle prescrizioni in materia di distanza lungo i corsi d'acqua, come pure prescrizioni più severe nell'OPD per le fasce tampone lungo i corsi d'acqua allo scopo di assicurare la protezione contro immissioni di concimi e pesticidi. Secondo Bio Suisse, le flessibilizzazioni aggraverebbero i seri problemi della protezione delle acque, anziché semplificarli.

5.3.1.8 Altre associazioni e federazioni

I 7 pareri del gruppo delle altre associazioni sono eterogenei. Aqua Nostra, APF, SVU e UFS sono in linea di principio favorevoli all'avamprogetto, in parte con riserva di alcune modifiche riguardanti soprattutto la disposizione sui corsi d'acqua molto piccoli. SSIGA, VSA e FSP sono critiche nei confronti dell'avamprogetto ed esprimono riserve importanti.

SSIGA teme che il trasferimento delle competenze a livello cantonale comporti un'esecuzione potenzialmente non omogenea. Essendo in linea di principio contraria alla compensazione delle perdite di superfici coltivate idonee nello spazio riservato alle acque, VSA esprime notevoli riserve nei confronti di una flessibilizzazione nella delimitazione dello spazio riservato alle acque. FSP ha una posizione analoga a quella della maggioranza delle organizzazioni di protezione dell'ambiente e respinge in particolare ulteriori disposizioni derogatorie (topografia, vuoti edificatori e piccoli impianti).

Le altre associazioni sono unanime soltanto nel respingere la modifica concernente i corsi d'acqua molto piccoli. SSIGA teme in particolare il deterioramento della qualità dell'acqua. Per l'impatto negativo delle immissioni di sostanze inquinanti sui corsi d'acqua molto piccoli, anche FSP, SVU, UFS e VSA sono contrarie all'avamprogetto e motivano la propria posizione anche con l'importanza delle funzioni ecologiche di questi corsi d'acqua. Inoltre 2 associazioni si oppongono alle facilitazioni dovute alla topografia. L'APF non si esprime in modo esplicito sulle modifiche dell'articolo 41a, ma chiede il massimo margine di manovra possibile nella determinazione dello spazio riservato alle acque, nonché soluzioni adeguate per il settore economico e i proprietari di fondi.

5.3.1.9 Altri partecipanti

La valutazione dell'avamprogetto da parte dell'EAWAG è principalmente negativa. L'associazione respinge infatti le deroghe concernenti la delimitazione dello spazio riservato alle acque (adeguamento alle condizioni topografiche, corsi d'acqua molto piccoli), nonché le facilitazioni riguardanti l'utilizzazione (vuoti edificatori, piccoli impianti) e chiede la delimitazione asimmetrica dello spazio riservato alle acque nel caso delle fasce. Le Accademie delle scienze respingono esplicitamente le disposizioni derogatorie sui corsi d'acqua molto piccoli, approvano le ulteriori modifiche, formulando però diverse riserve. Entrambe le associazioni argomentano il proprio parere negativo con l'allentamento della protezione delle acque e chiedono che le deroghe siano limitate alla presenza di interessi preponderanti (inversione dell'onere della prova). La precisazione riguardante le superfici coltivate idonee nello spazio riservato alle acque ottiene il consenso di entrambi i rappresentanti della ricerca. Il soggetto privato Walpen si oppone alle disposizioni sulla rinuncia alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i piccoli corsi d'acqua come pure al nuovo metodo di misurazione delle fasce tampone a partire dalla linea di sponda anziché dal ciglio della scarpata (cfr. cap. 5.3.2.8).

5.3.2 Parere sui singoli articoli

5.3.2.1 Articolo 41a capoverso 4 lettera b

51 partecipanti prendono esplicitamente posizione sull'introduzione di una nuova disposizione che stabilisce che lo spazio riservato ai corsi d'acqua può essere adeguato alle condizioni topografiche purché siano adempiute determinate condizioni quadro e sia garantita la protezione contro le piene. Dall'elaborazione statistica emerge il seguente quadro:

- 15 partecipanti si esprimono positivamente o piuttosto positivamente con riserva. 10 Cantoni (AG, AI, AR, GL, NE, SG, SH, TG, UR, VD, ZH) e 1 Conferenza dei Cantoni (CCP) approvano la disposizione espressamente e incondizionatamente. 2 Cantoni (BE, FR) e 1 altro partecipante (Accademie delle scienze) sono favorevoli, ma con riserva.
- 1 partecipante (OW) menziona sia aspetti positivi che negativi: pur essendo favorevole alla modifica, fa presente che la nuova disposizione non comporta alcuna facilitazione.
- 35 partecipanti si esprimono negativamente oppure avanzano proposte radicali di modifica; si tratta di 6 Cantoni (BL, GR, SO, SZ, VS, ZG), 1 Conferenza dei Cantoni (CDCA), 2 associazioni dei Comuni (AG Berggebiet, SAB), 5 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Aqua Viva, PUSCH, Pro Natura, ASPU, WWF), 18 associazioni contadine, 2 altre associazioni (FSP, VSA), nonché EAWAG come altro partecipante.

I partecipanti favorevoli approvano l'ulteriore margine di manovra per i Cantoni nella delimitazione dello spazio riservato alle acque nei tratti di corsi d'acqua in valli strette e con pendii ripidi.

I partecipanti contrari motivano il rigetto della disposizione come segue:

- I Cantoni GR e ZG, la CDCA, le 2 associazioni dei Comuni AG Berggebiet e SAB, nonché 18 associazioni contadine, compresa USC, criticano la poca incisività della nuova disposizione, visto che può essere applicata solo ai pendii ripidi che non ammettono l'utilizzazione agricola.
- Per il Cantone BL la nuova disposizione e l'introduzione di una «clausola derogatoria» sono superflue. Il Cantone SO e VSA lamentano che la fattispecie sia regolamentata in modo poco chiaro. I Cantoni SZ e VS chiedono di semplificare la formulazione.
- Le 5 organizzazioni di protezione dell'ambiente, FSP e EAWAG si esprimono nel senso che l'utilizzazione agricola non debba essere l'unico criterio da considerare nella delimitazione dello spazio riservato alle acque. Secondo loro, se lo spazio limitrofo alle acque non viene usato in alcun modo, non vi sarebbero neppure conflitti in tal senso e, dunque, una riduzione dello spazio riservato alle acque non è logica.

Nei pareri sono formulate le seguenti richieste:

Maggiori flessibilizzazioni / soppressione dell'aspetto dell'utilizzazione

- Con le proprie proposte, i Cantoni GR e ZG, la CDCA come pure 9 associazioni contadine, compresa l'USC, chiedono sostanzialmente un margine di manovra più ampio (cfr. anche **Error! Reference source not found.**). Concretamente, le proposte riguardano la soppressione di entrambi i numeri 1 e 2 o perlomeno del numero 2 (GR) o un complemento per includere anche i pendii ripidi con utilizzazione agricola (Landwirtschaftsforum).
- I Cantoni SZ e VS propongono una formulazione semplificata che tralascia l'aspetto dell'utilizzazione agricola. Secondo loro, sarebbe opportuno definire come condizione quadro soltanto «il fondovalle stretto e i pendii ripidi».

Maggiori limitazioni

- Il Cantone BE chiede, specialmente per i casi in cui i corsi d'acqua siano spostati nel versante della valle, che il testo della disposizione sia modificato nel seguente modo «2. che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii, se l'intero spazio riservato alle acque è più largo del fondovalle».
- Il Cantone FR chiede che nel caso di una riduzione dello spazio riservato alle acque venga garantita non soltanto la protezione contro le piene, ma anche la protezione contro gli altri pericoli naturali gravitazionali.
- Le Accademie delle scienze chiedono che la ripidità dei pendii sia motivo di esclusione non solo dell'utilizzazione agricola, ma anche della realizzazione di vie di comunicazione.
- Il Cantone UR sottolinea che una formulazione semplificata non deve essere causa di alcun allentamento.

Precisazione

- Il Cantone SO ritiene necessaria una precisazione del vero e proprio obiettivo di questa nuova disposizione, ovvero che lo spazio riservato alle acque nei tratti di corsi d'acqua in gole non sia esteso ai terrazzi ubicati a un livello più elevato delle acque, i quali potrebbero essere utilizzati per scopi agricoli o edilizi. Pertanto, chiede di riformulare la disposizione.
- Il Cantone FR sollecita nel rapporto esplicativo la precisazione del concetto «pendii ripidi», nel senso che la loro pendenza debba essere superiore al 30 per cento.

5.3.2.2 Articolo 41a capoverso 5 lettera d

65 pareri tematizzano la possibilità di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua molto piccoli, qualora non vi si oppongano interessi preponderanti. Le reazioni si presentano nel seguente modo:

- 23 partecipanti si esprimono positivamente o piuttosto positivamente con riserva; si tratta della maggioranza dei Cantoni (18), di 1 Conferenza dei Cantoni (CDCA), 2 associazioni contadine (USPV, VTL) e 2 rappresentanti del settore economico (costruionesvizzera, ASIC).
- 1 Cantone (VD) si esprime sia con punti positivi che negativi.
- 41 partecipanti respingono la disposizione o avanzano proposte radicali di modifica; si tratta di 3 Cantoni (BL, FR, VS), 1 Conferenza dei Cantoni (CCP), 1 partito politico (PS), 2 associazioni dei Comuni (SAB, AG Berggebiet), le 8 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 17 associazioni contadine, 1 rappresentante del settore economico (ECOSWISS), 5 altre associazioni (FSP, SSIGA, SVU, UFS e VSA) e 3 altri partecipanti (EAWAG, Accademie delle scienze, Walpen).

I partecipanti favorevoli approvano l'ulteriore margine di manovra per i Cantoni, ritenendo importante che la delimitazione dello spazio riservato alle acque o la rinuncia alla medesima poggino sulle basi cantonali esistenti. Inoltre, esprimono soddisfazione per il fatto che le fasce in cui è vietato impiegare concimi e prodotti fitosanitari secondo l'ORRPChim e l'OPD continueranno a essere garantite.

I partecipanti contrari motivano il proprio rigetto della disposizione come segue:

- I Cantoni FR e VS, la CCP, il PS, le 8 organizzazioni di protezione dell'ambiente, i 2 rappresentanti della ricerca (EAWAG, Accademie delle scienze), il rappresentante del settore economico ECO SWISS, le altre 5 associazioni FSP, SSIGA, SVU, UFS e VSA, nonché il soggetto privato Walpen respingono la prevista possibilità di rinuncia nel caso di corsi d'acqua molto piccoli, per motivi ecologici e per la loro quota non trascurabile nella rete idrica. La maggioranza respinge la disposizione sulla base del fatto che proprio i corsi d'acqua piccoli svolgono una funzione importante per la biodiversità e l'interconnessione degli spazi vitali. Al tempo stesso, questi corsi d'acqua sono quelli comunemente più esposti alle immissioni di sostanze inquinanti, tra cui ad esempio i prodotti fitosanitari. Inoltre, la maggioranza sostiene che la modifica contrasterebbe gli sforzi miranti a migliorare la protezione dei corsi d'acqua molto piccoli poiché è prevedibile un frequente ricorso alla disposizione derogatoria.
- Il PS, Aqua Viva e FSP osservano inoltre che a causa del metodo di misura della distanza dei corsi d'acqua a partire dalla linea di sponda (cfr. scheda «Gewässerraum und Landwirtschaft» del 20 maggio 2014) per le fasce tampone senza prodotti fitosanitari e concimi (secondo l'ORRPChim e l'OPD), entrato in vigore il 1° gennaio 2015, i corsi d'acqua molto piccoli sono meno ben protetti, circostanza tra l'altro riportata anche nel rapporto esplicativo.
- 17 associazioni contadine spiegano che la modifica in questione porta sicuramente certezza del diritto, ma nessun valore aggiunto, considerato che sostanzialmente non viene introdotto alcun margine di manovra aggiuntivo. Allineandosi alle 2 associazioni dei Comuni, esortano ad attenuare ulteriormente la disposizione.
- Secondo il Cantone BL, sarà molto difficile attuare la disposizione visto che manca una chiara definizione di corsi d'acqua molto piccoli. Le organizzazioni di protezione dell'ambiente e il PS rilevano inoltre che la mancanza di una definizione esaustiva del concetto di corso d'acqua molto piccolo è in contrasto con la certezza del diritto.

I partecipanti avanzano le seguenti proposte di modifica:

Precisazione di «molto piccolo»

- Numerosi Cantoni (AR, LU, SG, GL, ZH) sottolineano le differenze tra la carta nazionale 1:25 000 e le basi di pianificazione cantonali, che poggiano sulla misurazione ufficiale, e auspicano nel rapporto esplicativo precisazioni sul valore di riferimento per il concetto di «molto piccolo». Tra le proposte fatte: l'utilizzazione dell'«oggetto ruscello della misurazione ufficiale» (LU) oppure un complemento nel senso che un'«iscrizione in una base di pianificazione cantonale significhi di regola che, vista l'importanza del corso d'acqua, occorre definire uno spazio riservato alle acque» (AR, SG, GL, ZH).
- Altri partecipanti (UR, ZG, CDCA, costruionesvizzera, ASIC, Accademie delle scienze) auspicano la precisazione di «molto piccolo» o perlomeno un chiarimento circa una carta di riferimento (ad es. CN25). Il Cantone ZG preferirebbe inoltre che si parlasse di «piccoli corsi d'acqua», anziché di «corsi d'acqua molto piccoli».

- Il Cantone BE chiede che la Confederazione fissi in modo definitivo la larghezza massima del fondo dell'alveo dal momento che gli interessi preponderanti che si oppongono offrono già un margine di manovra.
- Il Cantone VD propone di riconsiderare l'attuale formulazione visto che sono soprattutto i corsi d'acqua molto piccoli a subire spesso gli effetti delle attività antropiche.

Maggiore allentamento della disposizione

- USC e altre 7 associazioni contadine chiedono un allentamento della disposizione, ovvero di introdurre la possibilità di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i ruscelli fino a 2 metri di larghezza compresi. Analogamente, il Landwirtschaftsforum manifesta la richiesta di fissare a 1 metro la larghezza del fondo dell'alveo.
- 2 associazioni dei Comuni (SAB, AG Berggebiet) chiedono di allentare la disposizione, definendo la CN50 carta di riferimento per i corsi d'acqua molto piccoli.

Riduzione dello spazio riservato alle acque / rinuncia solo in caso di scarso valore ecologico

- Il Cantone FR chiede di completare la lettera aggiungendo «e presenta uno scarso valore ecologico», in modo da includere, oltre alla dimensione del corso d'acqua, anche il valore ecologico o il potenziale ecologico dei corsi d'acqua molto piccoli.
- La CCP è dell'avviso che debba essere prevista la possibilità di ridurre lo spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua molto piccoli a un minimo di 6 metri, purché non vi si oppongano interessi preponderanti e siano preservate le funzioni naturali del corso d'acqua. Essendo del parere che numerose funzioni naturali secondo l'articolo 36a LPAC siano svolte proprio dalla zona ripuale, la CCP ritiene pertanto necessaria in ogni caso una protezione minima in forma di uno spazio minimo riservato alle acque.
- Il Cantone VS propone per i corsi d'acqua molto piccoli, anziché la rinuncia generale, la possibilità di ridurre lo spazio riservato alle acque in funzione degli interessi preponderanti.

Fasce tampone secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

- Il Cantone SH auspica un esplicito rimando alle restrizioni dell'ORRPChim e dell'OPD.
- SSIGA chiede che le previste modifiche non comportino in alcun caso un peggioramento dell'attuale regolamentazione. Secondo l'associazione, il nuovo metodo di misurazione delle fasce tampone a partire dalla linea di sponda non dà questa garanzia.
- VSA, FSP e Aqua Viva chiedono maggiori limitazioni, ovvero una larghezza minima di 15 metri dello spazio riservato alle acque nel caso di corsi d'acqua molto piccoli, argomentando la loro posizione, da un lato, con la richiesta di un ampliamento delle prescrizioni dell'ORRPChim in materia di distanza lungo i corsi d'acqua (VSA) e, dall'altro, con lo scopo di disporre di un sistema uniforme di limiti dell'utilizzazione (Aqua Viva, FSP).

Altre richieste

- Il Cantone TI sottolinea la necessità di disporre a livello cantonale di specifiche linee guida di attuazione delle nuove disposizioni.

5.3.2.3 Articolo 41c capoverso 1 lettera a^{bis}

54 pareri tematizzano la nuova disposizione secondo cui l'autorità può autorizzare nello spazio riservato alle acque «impianti conformi alla zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate», sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti. Le reazioni si presentano nel seguente modo:

- 35 partecipanti, di cui la maggioranza dei Cantoni (17), 15 associazioni contadine, 1 Conferenza cantonale (CCP), VSA e le Accademie delle scienze si esprimono positivamente o piuttosto positivamente con riserva.
- 8 partecipanti, di cui 4 Cantoni (GR, OW, UR, ZG), 3 associazioni contadine e la CDCA avanzano proposte radicali di modifica e, pertanto, non approvano né respingono questa disposizione.

- 11 partecipanti, ovvero il PS, ECO SWISS, 7 organizzazioni di protezione dell'ambiente, FSP e EAWAG respingono questa disposizione.

In quasi tutti i pareri, l'approvazione è motivata con il maggiore margine di manovra per le autorità, che permette di autorizzare impianti conformi alla zona al di fuori delle zone densamente edificate e, dunque, di sopprimere le disparità di trattamento nelle zone non densamente edificate. Il Cantone SH non vede ripercussioni negative, visto che la regolamentazione si limita a un ambito che apporta uno scarso valore aggiunto per la natura e il paesaggio.

I partecipanti contrari motivano il rigetto della disposizione come segue:

- 7 organizzazioni di protezione dell'ambiente come pure FSP respingono la disposizione per l'indebolimento del concetto di «zona densamente edificata», il potenziale ecologico delle piccole particelle lungo i corsi d'acqua e la non conformità con l'obiettivo della densificazione definito dalla pianificazione del territorio.
- Il PS è contrario perché lo spazio riservato alle acque svolge una funzione importante in singole particelle non edificate al di fuori di zone densamente edificate e potrebbe essere rilevante specialmente nel quadro delle rivitalizzazioni.
- EAWAG si oppone alle disposizioni derogatorie perché ritiene che comportino un'ulteriore dispersione degli insediamenti.
- ECO SWISS argomenta il suo rifiuto con la presumibile perdita di spazi vitali e la conseguente riduzione della biodiversità.

30 partecipanti avanzano proposte di modifica, qui appresso ordinate per temi:

Impianti al di fuori di zone edificabili

9 partecipanti, di cui 5 Cantoni (AG, GR, OW, UR, ZG), 3 associazioni contadine (AGORA, USC, USDCR) e la CDCA chiedono che sia ammessa la possibilità di realizzare costruzioni nello spazio riservato alle acque anche all'interno di un gruppo di fattorie agricole. La formulazione delle proposte di modifica varia lievemente da parere a parere:

- 2 Cantoni (GR, ZG), 3 associazioni contadine (AGORA, USC, USDCR) come pure la CDCA chiedono di precisare il testo dell'ordinanza nel senso che le deroghe possano essere concesse «sia in una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) che in un gruppo di fattorie». In questo modo, nel contesto di un ulteriore sviluppo edilizio di un gruppo di fattorie agricole, sarebbe possibile la ponderazione di interessi pianificatori tra spazio riservato alle acque, protezione del paesaggio, consumo di superficie e agricoltura razionale.
- Il Cantone AG *chiede* di completare il rapporto esplicativo in modo che l'articolo 41c capoverso 1 lettera a^{bis} sia esplicitamente applicato a «particelle nelle zone edificabili e ad aree con fattorie al di fuori delle zone edificabili».
- Il Cantone OW chiede che le costruzioni nello spazio riservato alle acque possano essere autorizzate anche all'interno di un gruppo di fattorie agricole, a condizione che possa essere ridotto il consumo di superficie agricola utile e che le costruzioni servano a un'utilizzazione razionale.
- Il Cantone UR chiede la possibilità di autorizzare impianti conformi alla zona anche nel caso di gruppi di fattorie con vuoti edificatori e attira l'attenzione sulla valutazione caso per caso che servirà a stabilire se il fatto di lasciare libera una singola particella non edificata possa apportare benefici a lungo termine al corso d'acqua. Inoltre il Cantone UR segnala che nel caso di un gruppo di fattorie in zona agricola possono presentarsi vuoti edificatori che, diversamente da quanto previsto nella proposta di modifica, non sono separate da particelle, ma di fatto riproducono la stessa situazione.

Flessibilizzazione della disposizione

2 Cantoni chiedono ulteriori flessibilizzazioni della disposizione.

- Il Cantone LU lamenta che l'espressione «successione di fondi» sia eccessivamente improntata su una situazione concreta e, pertanto, propone una formulazione più flessibile «nel senso di un'utilizzazione parsimoniosa del suolo».
- Il Cantone VS chiede che la formulazione del testo francese dell'ordinanza «dans l'alignement» sia ripresa nella versione tedesca, visto che è più ampia e conferisce all'autorità un margine di manovra più vasto.

Restrizioni della disposizione

EAWAG e le Accademie delle scienze chiedono l'inversione dell'onere della prova per gli «interessi preponderanti», ovvero che la deroga possa essere accordata soltanto se si possono fare valere «interessi preponderanti». Nel testo attuale, all'articolo 41c capoverso 1, sono possibili eccezioni «sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti» (questa proposta non si riferisce soltanto all'art. 41c cpv.1 lett. a^{bis}, bensì a tutte le disposizioni delle lett. a – d).

Precisazione del testo

- 14 associazioni contadine e il Cantone GR chiedono di precisare il contenuto del testo, menzionando esplicitamente anche le costruzioni oltre agli impianti conformi alla zona («costruzioni e impianti conformi alla zona»). Per la maggior parte di questi partecipanti, la tutela della certezza del diritto è all'origine della richiesta.
- Il Cantone BE chiede di completare la disposizione dell'ordinanza, specificando che l'autorizzazione eccezionale può essere applicata solo puntualmente, ovvero quando «eventuali ulteriori costruzioni e impianti necessari possono essere realizzati senza dispendio rilevante».
- Il Cantone TG chiede di utilizzare l'espressione «largamente edificato», consolidata in materia di diritto della pianificazione del territorio, anziché «densamente edificato».

Nei pareri che riguardano specialmente le precisazioni sul piano del contenuto e linguistico sono state formulate le seguenti richieste di complemento o di modifica del rapporto esplicativo:

- I Cantoni JU, NE, SZ e VD chiedono di precisare il concetto «impianto» mediante un rimando all'articolo 7 capoverso 7 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), seguendo la falsariga della scheda «Gewässerraum im Siedlungsgebiet».
- Il Cantone SO chiede di aggiungere nel rapporto esplicativo esempi che illustrino in quali casi si applica il capoverso 1 lettera a^{bis}, ovvero di specificare quando questa disposizione derogatoria non può essere applicata.
- VSA chiede di completare il testo, aggiungendo che in ogni singolo caso concreto occorre procedere a una ponderazione degli interessi tra il beneficio di una piccola valorizzazione delle acque e gli interessi privati del proprietario del fondo.

5.3.2.4 Articolo 41c capoverso 1 lettera d

38 pareri tematizzano la nuova disposizione secondo cui l'autorità può autorizzare nello spazio riservato alle acque «piccoli impianti per l'utilizzazione delle acque», sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti. Le reazioni si presentano nel seguente modo:

- 26 partecipanti, di cui la maggior parte dei Cantoni (15), 6 associazioni contadine, la CCP e 3 altre associazioni (APF, SSIGA, VSA) e 1 altro partecipante (Accademie delle scienze) si esprimono positivamente o piuttosto positivamente con riserva. 13 partecipanti, di cui 10 Cantoni (AI, AR, BE, BL, NE, SO, SZ, TG, UR, VD), la CCP, VSA e APF si esprimono senza riserve.
- 12 partecipanti, di cui 3 Cantoni (SG, SH, TI), 6 organizzazioni di protezione dell'ambiente, il PS, EAWAG come pure FSP respingono la disposizione.

I partecipanti favorevoli approvano l'ulteriore margine di manovra per i Cantoni.

I partecipanti contrari motivano il rigetto della disposizione come segue:

- 11 partecipanti, di cui 2 Cantoni (SG, SH), 6 organizzazioni di protezione dell'ambiente, il PS, EAWAG e FSP fanno valere le esigenze della protezione delle acque e del paesaggio e richiamano l'attenzione sulla garanzia della situazione di fatto per i piccoli impianti tuttora applicabile. Le organizzazioni di protezione dell'ambiente lamentano il mancato riguardo nei confronti dell'aspetto cumulativo di numerosi singoli impianti. Il Cantone SH come pure EAWAG deplorano l'assenza di una definizione di «piccoli impianti».
- Il Cantone TI respinge la disposizione, ritenendola in contrasto con gli obiettivi del piano direttore cantonale e temendo, di conseguenza, difficoltà in sede di attuazione.

13 partecipanti avanzano proposte di modifica. Le riserve formulate riguardano in particolare la richiesta di precisazioni del contenuto e, in parte, anche l'estensione del concetto:

- 6 associazioni contadine osservano che gli impianti di pompaggio e le condutture conformi alla zona devono essere fatti rientrare nel concetto di «piccoli impianti per l'utilizzazione delle acque» e chiedono di completare la disposizione in tal senso.
- SSIGA propone di completare la disposizione con l'aggiunta di «sfruttamento dell'acqua potabile» al fine di evitare eventuali problemi nell'ambito degli impianti di captazione di acqua potabile.
- Il Cantone LU chiede un'ulteriore flessibilizzazione, ovvero che all'articolo 41c OPAC siano ammessi, oltre ai vuoti edificatori (lett. a^{bis}) e ai piccoli impianti (lett. d) al di fuori di zone densamente edificate, altri impianti in deroga, a condizione che sussista un interesse pubblico preponderante e che siano tutelati gli obiettivi della necessità di lasciare libero lo spazio riservato alle acque. Concretamente, vengono menzionati i piccoli impianti che servono alle attività ricreative quali panchine, parchi giochi prossimi allo stato naturale lungo le sponde dei fiumi oppure pannelli informativi lungo i percorsi didattici.
- I Cantoni GL e ZH, favorevoli alla disposizione, osservano però che anche in futuro non potranno essere autorizzati progetti, riguardanti ad esempio nuovi depositi privati di barche, se la realizzazione è prevista in zone insediative, ma al di fuori di zone densamente edificate.
- Il Cantone AG propone di unire le lettere c e d in un'unica lettera.

Nei pareri sono state espresse le seguenti proposte di modifica o di complemento del rapporto esplicativo:

- Le Accademie delle scienze e EAWAG lamentano la mancanza di una spiegazione del concetto «piccoli impianti per l'utilizzazione delle acque» e chiedono pertanto di ovviare a tale lacuna.
- Il Cantone TG chiede di aggiungere al rimando alla legislazione in materia di pianificazione del territorio, anche un rimando alla procedura di autorizzazione dei piccoli impianti attraverso il rilascio della concessione (legislazione cantonale in materia di utilizzazione delle acque).
- Il Cantone VS chiede di aggiungere, per quanto concerne le autorizzazioni dei piccoli impianti, che questi ultimi siano valutati nel loro insieme rispetto al tratto di corso d'acqua (densità) e che la loro promozione sia limitata ai siti esistenti o con scarso potenziale ecologico (riferimento al convegno della CIPEL).

5.3.2.5 Articolo 41c capoverso 4^{bis}

45 pareri tematizzano la nuova disposizione concernente la concessione di deroghe alle limitazioni di utilizzazione nello spazio riservato alle acque lungo una via di comunicazione (questione delle fasce). Il contenuto di questa disposizione è fortemente controverso. Le reazioni si presentano nel seguente modo:

- 16 partecipanti, di cui 3 Cantoni (BL, SH, TI), la CCP, 6 organizzazioni di protezione dell'ambiente, 3 associazioni contadine, 2 altre associazioni (FSP, VSA) e 2 altri partecipanti (EAWAG, Accademie delle scienze) approvano pienamente la disposizione o con riserva.
- 28 partecipanti, di cui 20 Cantoni, 7 associazioni contadine e la CDCA si esprimono sia positivamente che negativamente: anche se in linea di principio favorevole a una disposizione derogatoria per le fasce, la stragrande maggioranza formula svariate proposte di modifica.
- 1 partecipante (PS) respinge la disposizione.

I partecipanti favorevoli rilevano che non ha molto senso utilizzare in modo estensivo le superfici restanti dello spazio riservato alle acque separate da una via di comunicazione, visto che di norma queste superfici non adempiono alcuna delle funzioni previste dello spazio riservato alle acque.

Nel suo parere contrario, il PS osserva che anche le parti separate di uno spazio riservato alle acque potrebbero avere un valore per la funzione naturale del corso d'acqua e che pertanto il loro valore non deve essere sminuito. Inoltre, aggiunge che non è chiaro cosa si intenda con l'espressione «non porti alcun vantaggio per la natura e il paesaggio».

41 partecipanti avanzano proposte di modifica, qui appresso ordinate per temi:

Flessibilizzazione della definizione di «via di comunicazione»

28 partecipanti considerano le disposizioni concernenti i **requisiti della via di comunicazione** eccessivamente restrittive e chiedono un'adeguata flessibilizzazione. Vengono formulate le seguenti proposte concrete di modifica:

- 13 Cantoni (AI, AR, BL, GL, JU, NE, SG, SO, SZ, UR, VD, ZG, ZH) chiedono di completare la disposizione con l'aggiunta di «strade e vie». Il Cantone BL propone il concetto «sentieri in marna».
- 5 Cantoni (AG, AR, BE, GR, ZH) come pure 7 associazioni contadine (Landwirtschaftsforum, USC, USDCR, AGORA, VITISWISS, SOB, ZBV) chiedono la soppressione dell'espressione «con rivestimento duro», visto che ha un valore restrittivo. 1 altra associazione contadina (VTL) propone di cambiare l'espressione in «rivestimento duro e naturale».
- Il Cantone FR propone di definire i sentieri esclusi dall'applicazione della disposizione derogatoria; concretamente: «percorsi pedonali, di collegamento agricolo o sentieri privati».
- Il Cantone VS propone di generalizzare il concetto di «via di comunicazione» nel senso di impianto: «se una fascia di terreno è separata dalle acque da una costruzione in rivestimento duro e di grandi dimensioni, situata linearmente e in modo definitivo lungo le acque nel loro spazio riservato, [...]».

22 partecipanti chiedono di ridurre, rendere più flessibile o sopprimere la **larghezza** minima richiesta per la strada o la via:

- 17 partecipanti, di cui 10 Cantoni, 6 associazioni contadine e la CDCA chiedono una riduzione della larghezza minima richiesta per la strada fissata a 4 metri. La maggioranza, ovvero 10 partecipanti, di cui 5 Cantoni (AG, GR, TG, UR, ZG), 4 associazioni contadine (PSL, SOB, VTL, ZBV) e la CDCA, è per una disposizione che preveda «almeno 2 metri». Altri 7 partecipanti (BE, BL, Landwirtschaftsforum, JU, SO, SOB, SZ) avanzano proposte concrete di larghezze comprese tra 2,5 e 3 metri.
- 4 Cantoni chiedono un testo flessibile. Concretamente, i Cantoni NE, SG e VD propongono la disposizione «almeno circa 4 metri». Il Cantone OW chiede in generale una flessibilizzazione della disposizione, ma non formula una proposta concreta di modifica.
- Il Cantone TI propone di prevedere deroghe per le strade con calibro inferiore ai 4 metri che svolgono però una funzione di sbarramento verso il corso d'acqua.

- Il Cantone LU è favorevole alla soppressione della larghezza minima della strada e propone di valutare le larghezze in base alla dimensione del corso d'acqua e dello spazio riservato alle acque da fissare; in questo modo, la disposizione proposta disciplinerebbe meglio l'intera larghezza, dai piccoli corsi d'acqua fino a quelli ampi.

Il Cantone LU propone nel senso di una maggiore flessibilizzazione di utilizzare il concetto di «impianto», anziché quello di strade («Se nel caso di impianti lungo corsi d'acqua, lo spazio riservato alle acque si estende sul lato opposto al corso d'acqua solo poco oltre l'impianto, l'autorità cantonale può concedere [...]»).

Flessibilizzazione della definizione di «fascia»

Complessivamente 28 partecipanti considerano le disposizioni concernenti la larghezza massima della fascia ammessa eccessivamente restrittive e chiedono una formulazione meno concreta, l'aumento del valore fissato o la soppressione della disposizione.

- 14 partecipanti, di cui tutti Cantoni, chiedono di rendere più flessibile, adottando una formulazione meno precisa, la larghezza massima della fascia, fissata a 2 metri nella proposta di modifica dell'OPAc. Ritengono che la larghezza massima della fascia debba essere adeguata caso per caso alle condizioni locali e che, dunque, si possa rinunciare a un'estensivazione laddove non si attenda un'ulteriore immissione di sostanze nel corso d'acqua. Inoltre, secondo loro, occorre sopprimere le inutili limitazioni di utilizzazione che gravano sugli agricoltori, circostanza che a sua volta potrebbe aumentare l'accettazione dello spazio riservato alle acque. Concretamente, 9 Cantoni chiedono la formulazione «solo poco oltre la via di comunicazione» (AI, AR, GL, LU, SG, SZ, TG, ZG, ZH) e 3 Cantoni della Svizzera francese (JU, NE, VD) la formulazione «su una larghezza ridotta». I Cantoni BE e OW chiedono una flessibilizzazione, ma non avanzano alcuna proposta concreta di modifica.
- 9 partecipanti, di cui 2 Cantoni (FR, GR) e 7 associazioni contadine (USC, USDCR, AGORA, VITISWISS, USVP, ZBB, ZBV) chiedono di non fissare una larghezza massima della fascia per concedere il necessario margine di manovra alle autorità esecutive.
- 5 partecipanti, di cui 2 Cantoni (AG, SO), 2 associazioni contadine (SOBV, VTL) e la CDCA chiedono di aumentare la larghezza massima della fascia da 2 a 3 metri. La distanza dei 3 metri prevista nell'ORRPChim e nell'OPD è nota agli agricoltori e permetterebbe l'armonizzazione delle prescrizioni in materia di distanza. Inoltre, una fascia larga 3 metri potrebbe essere utilizzata, dal punto di vista tecnico dell'utilizzazione, come spazio per svoltare. Nella sua proposta, VTL si spinge nettamente oltre chiedendo una larghezza massima di 5 metri.

Flessibilizzazione «deroghe secondo i capoversi 3 e 4»

Nelle richieste presentate da 4 partecipanti si chiede di rendere possibile la concessione di deroghe alle limitazioni di utilizzazione secondo i capoversi 3 e 4.

- Il Cantone GR chiede che l'autorità possa concedere nella fascia anche deroghe alle restrizioni per le costruzioni e gli impianti.
- Il Cantone OW chiede una formulazione che ammetta in generale deroghe alle limitazioni di utilizzazione nelle fasce. Inoltre, ritiene che sia importante completare la disposizione con il divieto di immissione di concimi o prodotti fitosanitari nelle acque.
- Il Cantone VS chiede che l'autorità possa consentire deroghe per la sistemazione e l'utilizzazione in virtù dei capoversi 1 – 4, non appena un impianto sia definitivo.
- Il Cantone ZH chiede che si esamini la possibilità di autorizzare nella fascia misure edili per le strade e le linee ferroviarie d'interesse pubblico (ad es. eliminazione di tratti caratterizzati da incidenti, completamento di ciclopiste). Propone di chiarire se in sede di determinazione dello spazio riservato alle acque si possano prendere in considerazione, in linea di principio, le infrastrutture esistenti quali le linee ferroviarie e le vie di comunicazione.

Condizione «concimi e prodotti fitosanitari»

3 partecipanti chiedono una modifica o meglio una precisazione della condizione nell'ultima parte del capoverso «se concimi o prodotti fitosanitari non possono finire nelle acque».

- Il Cantone LU osserva che questa disposizione è teorica e che nella pratica non può essere esclusa l'immissione di sostanze dalle fasce. Il concreto accertamento caso per caso sarebbe molto dispendioso e possibile nel quadro della determinazione dello spazio riservato alle acque secondo la pianificazione delle zone.
- Il Cantone VS propone di sostituire l'ultima parte del capoverso con «se non vi si oppongono interessi preponderanti».
- Le Accademie delle scienze chiedono un'esplicita spiegazione dell'ultima frase che precisi a quali condizioni possa essere evitato un simile inquinamento diffuso.

Molti pareri non contengono proposte di modifica riguardanti la parte di frase in questione. I Cantoni OW e SO sono esplicitamente favorevoli al mantenimento di questa disposizione.

Determinazione asimmetrica dello spazio riservato alle acque

9 partecipanti propongono un approccio alternativo per le fasce. Per i casi in cui le vie di comunicazione attraversano lo spazio riservato alle acque, essi propongono di compensare le fasce separate sull'altra sponda.

- 8 partecipanti, di cui 6 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Aqua Viva, WWF, ASPU, Pro Natura, PUSCH, Helvetia Nostra), FSP e EAWAG, chiedono, per i casi in cui una strada avente una larghezza minima di 4 metri o una linea ferroviaria attraversino lo spazio riservato alle acque, di adeguare lo spazio riservato alle acque all'infrastruttura e di compensare la larghezza mancante sull'altra sponda.
- Il Cantone SH approva l'utilizzo estensivo nelle «fasce», ma chiede a titolo di compensazione un'estensione dello spazio riservato alle acque alla parte opposta delle acque.

Di tenore opposto il parere del Cantone SZ, che chiede di non permettere che le limitazioni dello spazio riservato alle acque in virtù delle disposizioni derogatorie dell'articolo 41c capoverso 1 possano essere compensate a scapito dell'agricoltura con determinazioni asimmetriche dello spazio riservato alle acque.

Altre proposte di modifica

Altre proposte di modifica riguardano il rimando all'autorità cantonale, l'utilizzazione di un allineamento, nonché adeguamenti linguistici:

- Il Cantone LU propone di sopprimere il rimando all'autorità cantonale, poiché sul suo territorio, nel quadro della determinazione dello spazio riservato alle acque secondo la pianificazione delle zone, le fasce rientrano nella competenza dei Comuni e non costituiscono oggetto di singole autorizzazioni dell'autorità cantonale. Inoltre, propone di utilizzare il concetto «sul lato opposto al corso d'acqua» anziché «sul lato esterno».
- Il Cantone UR propone di riconoscere all'autorità cantonale la possibilità di «assicurare tramite un allineamento il lato esterno dello spazio riservato alle acque per garantire le deroghe alle limitazioni di utilizzazione secondo i capoversi 3 e 4». Con la determinazione di un allineamento sul lato esterno della fascia è possibile, secondo il Cantone UR, evitare una futura edificazione dello spazio riservato alle acque e garantire, diversamente dalla modifica proposta, l'applicazione di diverse prescrizioni d'utilizzazione all'interno di uno spazio riservato alle acque.

Proposte concernenti il rapporto esplicativo

In molti pareri si sostiene la necessità di riprendere le proposte di modifica riguardanti il contenuto del testo dell'ordinanza anche nel rapporto esplicativo.

- Il Cantone AG ritiene che l'elenco delle classi di strade secondo swisstopo sia insufficiente e che il criterio determinante non debba essere la classificazione della strada, bensì l'effettiva larghezza della medesima nel luogo in questione. Inoltre, il Cantone segnala che swisstopo procede nelle nuove carte nazionali a una revisione della classificazione delle strade.
- Il Cantone LU chiede formulazioni più generiche nell'ordinanza e di provvedere alla spiegazione dei valori di riferimento nel rapporto esplicativo.
- Il Cantone VS chiede che siano inseriti i rimandi alle pertinenti disposizioni dell'ORRPChim e dell'OPD.

- Il PS lamenta l'insufficiente spiegazione della condizione «alcun vantaggio per la natura e il paesaggio».
- I Cantoni JU, NE, SG, SZ e TG formulano proposte concrete di modifica del testo.

5.3.2.6 Articolo 41^{c^{bis}} capoverso 2

In 49 pareri è commentata la precisazione riguardante la compensazione delle superfici coltivate idonee situate nello spazio riservato alle acque e che sono oggi designate per l'avvicendamento delle colture (SAC):

- 27 partecipanti approvano pienamente le modifiche o con riserva, di cui 19 Cantoni, 2 Conferenze dei Cantoni (CDCA, CCP), 2 associazioni dei Comuni (AG Berggebiet, SAB), 1 associazione contadina (VTL), 1 altra associazione (APF) e 2 altri partecipanti (EAWAG, Accademie delle scienze).
- 1 Cantone (VS) menziona sia aspetti positivi che negativi.
- 21 partecipanti, di cui 3 Cantoni (AG, SH, SO), 3 organizzazioni di protezione dell'ambiente (Aqua Viva, PUSCH, ASPU), 14 associazioni contadine (incl. USC) come pure 1 altra associazione (VSA) respingono la modifica o avanzano proposte radicali di modifica.

All'origine del rigetto della disposizione vi sono i seguenti motivi:

- Il Cantone AG come pure 14 associazioni contadine respingono la modifica nella sua totalità e chiedono, analogamente a quanto avvenuto per l'indagine conoscitiva concernente l'OPAC nel 2015, il puro e semplice stralcio dell'intero articolo 41^{c^{bis}} OPAC, ritenendolo in contraddizione con l'articolo 36a capoverso 3 LPAC. Il Cantone AG ribadisce inoltre che la necessità di intervento finalizzata a preservare le SAC è indiscussa, ma che deve essere chiarita nel quadro della rielaborazione del piano settoriale SAC. A sostegno della propria posizione, la maggioranza delle associazioni contadine afferma anche che, di fatto, verrebbe introdotta una «SAC potenziale» e che dunque sorgerebbero conflitti con l'ordinanza sui pagamenti diretti.
- L'obbligo di compensazione delle SAC è un ulteriore ostacolo ai progetti di rivitalizzazione delle acque in quanto complica, blocca o rende impossibile la realizzazione degli stessi (SH, SO, VSA). Il Cantone SH menziona anche le opposizioni che susciterebbero i mancati pagamenti diretti per il consumo delle superfici delle rivitalizzazioni.
- Le organizzazioni di protezione dell'ambiente Aqua Viva, PUSCH e ASPU respingono in linea di principio la compensazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque per ragioni legate alla protezione contro le piene e alla rivitalizzazione. Sostengono che il fabbisogno di superficie per la rivitalizzazione delle acque incide in modo molto minore rispetto alla restante perdita di superfici coltivate e che la protezione delle SAC, tra l'altro prevista nella guida relativa al piano SAC 2006, non è assoluta.

Per quanto concerne la precisazione in questione, i partecipanti avanzano le seguenti proposte di modifica:

Precisazioni concernenti le SAC e il computo nel contingente minimo cantonale

- I Cantoni FR, NE, SG, TI, VD, VS chiedono la sostituzione del concetto «superfici coltivate idonee» con «superfici per l'avvicendamento delle colture» o una precisazione nel senso di «superfici coltivate idonee, che valgono/erano garantite come superfici per l'avvicendamento delle colture», motivando la loro richiesta con la constatazione che non tutte le superfici coltivate idonee sono anche superfici per l'avvicendamento delle colture. Conformemente all'articolo 26 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), le superfici per l'avvicendamento delle colture sono definite in modo restrittivo soltanto come superfici coltivate idonee utilizzate in primo luogo come campi, prati artificiali in rotazione, nonché prati naturali confacenti alla campicoltura e inoltre assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio (SG).
- I Cantoni BE, OW, UR, ZG come pure la CDCA chiedono una precisazione nel rapporto esplicativo o nell'OPAC nel senso di una compensazione delle SAC soltanto se esse rientrano nel contingente minimo cantonale delle SAC secondo il piano settoriale SAC.
- Il Cantone GR sostiene invece che l'obbligo di compensazione non debba essere limitato alle superfici coltivate idonee facenti parte del contingente cantonale SAC. Quanto al motivo della sua

posizione, rimanda alle molte superfici coltivate idonee sugli altipiani, il cui suolo non è computato nel contingente cantonale SAC a causa delle limitazioni climatiche. L'associazione contadina TGL avanza una richiesta analoga.

Precisazione sull'esclusiva definizione dello status quo

- I 5 Cantoni LU, NE, SZ, TG e VD osservano che il complemento proposto sancisce soltanto lo status quo e che non vi è alcun ampliamento dell'obbligo di compensazione delle SAC. Ciò va sottolineato nel rapporto esplicativo. Inoltre, ribadiscono che la questione afferente alle superfici per l'avvicendamento delle colture è un aspetto della pianificazione del territorio e che deve essere risolta nel quadro della rielaborazione del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (eccetto VD).

Ulteriori proposte concernenti il rapporto esplicativo

Le seguenti ulteriori proposte riguardano complementi nel rapporto esplicativo:

- Non è chiaro cosa si intende per «a prescindere dalla procedura relativa al progetto» (SO), ragion per cui è necessaria una precisazione nel rapporto esplicativo.
- Quanto alla questione della compensazione delle SAC, nel caso delle misure costruttive di sistemazione dei corsi d'acqua occorre effettuare una ponderazione degli interessi a livello di progetto generale. I progetti di sistemazione si attengono comunemente alle norme SIA 103 o 112, nelle quali non è utilizzata questa terminologia (SO, VSA). Al riguardo, occorre una precisazione nel rapporto esplicativo.

5.3.2.7 Ulteriori proposte riguardanti lo spazio riservato alle acque

Proposte generali concernenti la determinazione dello spazio riservato alle acque (art. 41a e art. 41b)

Per quanto concerne la determinazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua (art. 41a) e alle acque stagnanti (art. 41b), singoli Cantoni, la CDCA come pure le associazioni contadine e APF avanzano numerose proposte nel senso di un'ulteriore flessibilizzazione e di un margine di manovra aggiuntivo. Qui appresso è riportata una sintesi delle principali richieste:

- I Cantoni GR, SZ e ZG nonché la CDCA chiedono un maggiore margine di manovra per i Cantoni affinché, in presenza di particolari condizioni locali, sia possibile ottenere, attraverso la ponderazione degli interessi della pianificazione del territorio, l'optimum nella determinazione dello spazio riservato alle acque. Secondo detti partecipanti, tale situazione deve essere raggiunta estendendo le competenze cantonali degli articoli 41a capoverso 4 OPAC e 41b capoverso 3 OPAC. La proposta dell'APF (altra associazione) va nella stessa direzione e chiede che sia presa in considerazione la proporzionalità delle misure di protezione delle acque per quanto concerne le ripercussioni sull'economia e sui proprietari dei fondi.
- USC e 16 sue associazioni aderenti come pure il Landwirtschaftsforum, VITISWISS e VKGS chiedono l'aggiunta dell'articolo 41a capoverso 4^{bis} (corsi d'acqua) e dell'articolo 41b capoverso 3^{bis} (acque stagnanti). Analogamente alla possibilità di adeguare lo spazio riservato alle acque alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate (art. 41a cpv. 4 e art. 41b cpv. 3) occorre creare un allentamento normativo analogo per la zona agricola, sempreché la protezione contro le piene sia garantita. In una richiesta dello stesso tenore, ZBB chiede di adeguare l'articolo 41a capoverso 4 e l'articolo 41b capoverso 3.

Proposte riguardanti le prescrizioni in materia di distanza secondo l'ORRPChim e l'OPD

- I Cantoni AG, GR, JU, TG, TI, ZG e la CDCA chiedono di armonizzare le prescrizioni in materia di distanza contemplate nell'ORRPChim, nell'OPD e nell'OPAC per l'utilizzazione a scopo agricolo. Pur avendo in comune lo stesso obiettivo, i valori sono diversi e l'attuazione pratica risulta in ultima istanza difficile. La maggioranza di questi partecipanti ribadisce che almeno i

metodi di misurazione sono stati armonizzati grazie alla politica agricola 2014–2017, ma che manca ancora un'omogeneità per quanto riguarda le distanze.

- Aqua Viva, Fair Fish e FSP chiedono di mantenere il vecchio metodo di misurazione per il calcolo delle fasce tampone secondo l'ORRPChim e l'OPD (ciglio della scarpata anziché linea di sponda). Di conseguenza occorre adeguare la scheda «Gewässerraum und Landwirtschaft». Analogamente, SSIGA chiede di non peggiorare la regolamentazione attuale. Il soggetto privato Walpen è favorevole alla reintroduzione della misurazione a partire dal ciglio della scarpata per le scarpate con una pendenza superiore al 50 per cento.
- VSA chiede di estendere nell'ORRPChim le prescrizioni in materia di distanza a 6 metri al fine di ridurre l'inquinamento chimico delle acque in Svizzera. Inoltre, chiede che i Cantoni vengano obbligati con la determinazione dello spazio riservato alle acque ad adempiere le prescrizioni dell'ORRPChim e dell'OPD. Di conseguenza occorre un adeguamento della scheda «Gewässerraum und Landwirtschaft».

Altre proposte riguardanti singoli articoli:

Le seguenti altre proposte sullo spazio riservato alle acque sono formulate dai partecipanti per alcuni aspetti non oggetto della consultazione:

- Per quanto riguarda la tematica delle colture perenni, continua a non essere chiaro se la prassi in uso della ricostituzione particella per particella, ad esempio di una superficie viticola, rientri nell'articolo 41c capoverso 2 o se la ricostituzione debba essere considerata come nuovo impianto. I Cantoni GR, TG e ZG nonché la CDCA chiedono, per ragioni di protezione del paesaggio, che zone adiacenti di colture perenni siano considerate come un impianto. Inoltre, non è neanche chiaro se le prescrizioni dell'articolo 41c capoverso 3 OPAC riguardanti l'utilizzazione valgono anche in questo caso (TG).
- Il Cantone NE chiede di aggiungere nell'articolo 41c capoverso 1, che ammette percorsi pedonali e sentieri nello spazio riservato alle acque, anche le piste ciclabili e le superfici comuni per il traffico pedonale e ciclistico. Inoltre chiede di rendere possibile l'autorizzazione degli impianti per la protezione delle acque e degli impianti portuali e di completare, di conseguenza, il capoverso 1 con l'aggiunta delle lettere e ed f.
- I rappresentanti degli impianti a fune (Berner Bergbahnen, WBB, FUS) chiedono di menzionare esplicitamente le «opere di presa per l'innervamento tecnico» nell'elenco degli impianti a ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, di cui all'articolo 41c capoverso 1.
- I rappresentanti degli impianti a fune (Berner Bergbahnen, WBB, FUS) chiedono inoltre di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque (art. 41a cpv. 5) per i corsi d'acqua piccoli che in inverno sono attraversati da una pista per la pratica di uno sport invernale. Inoltre, sono del parere che queste piste debbano essere riconosciute (in inverno) come vie di comunicazione ufficiali e che le coperture temporanee dei ruscelli con neve, tronchi o assi debbano essere consentite per l'attraversamento delle piste.
- Il Cantone LU chiede di inserire nell'articolo 41a capoverso 4 una «clausola per i casi di rigore» che consenta di adeguare la larghezza dello spazio riservato alle acque a titolo eccezionale anche al di fuori di zone densamente edificate, se l'intervento nella proprietà privata è significativo e gli interessi pubblici possono essere garantiti anche con un adeguamento della larghezza dello spazio riservato alle acque.
- Il Cantone SG chiede che per gli impianti infrastrutturali fissi (ad es. strade nazionali, linee ferroviarie), per i quali non si prevede nessuno spostamento nel lunghissimo periodo, la larghezza dello spazio riservato alle acque possa essere adeguata anche al di fuori di una zona densamente edificata.
- Le associazioni contadine USC, USDCR, AGORA e BV BE chiedono l'aggiunta della lettera c all'articolo 41a capoverso 4 per prevedere la possibilità di adeguare lo spazio riservato alle acque «se a seguito della perdita di superficie concimabile è in pericolo l'esistenza dell'azienda». Questa disposizione riguarda le aziende situate in collina e nelle regioni di montagna.

- Il Cantone TG chiede di valutare la possibilità di allentare nelle zone insediative le limitazioni dell'utilizzazione (art. 41c cpv. 3 OPAC), visto che ritiene queste limitazioni eccessivamente ampie nelle zone insediative con giardini tipici.
- Inoltre, il Cantone TG chiede che l'UFAM e l'UFAG riesaminino le prescrizioni che regolamentano l'utilizzazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua con dighe e golene relativamente larghe come nel caso della Thur.
- Il Landwirtschaftsforum chiede di rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque se il corso d'acqua scorre lungo pendii con una pendenza superiore al 35 per cento.
- ZBB ripresenta la stessa proposta avanzata nel quadro dell'indagine conoscitiva del 2015 sulla modifica dell'OPAC, ovvero chiede una modifica sostanziale della curva per la determinazione della larghezza dello spazio riservato alle acque con una larghezza del fondo dell'alveo compresa tra 2 e 15 metri (art. 41a cpv. 2 lett. b)
- La maggioranza delle organizzazioni di protezione dell'ambiente chiede la soppressione dell'articolo 41a capoverso 5 lettera c, reputando che la rinuncia alla delimitazione dello spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua artificiali sia in contrapposizione con il valore ecologico e la funzione di raccordo di questi corsi d'acqua.
- BV LU chiede una proroga del termine di attuazione fino al 31 dicembre 2025.

5.3.2.8 Altre richieste concernenti l'OPAC

Il Cantone BS e HKBB prendono posizione con una richiesta dello stesso tenore di quella presentata nel quadro della consultazione sulla prima tappa della modifica dell'OPAC, sostenendo che non è proporzionato il divieto di principio d'immissione dell'acqua di raffreddamento nei corsi d'acqua interessati se la loro temperatura è superiore a 25 °C (all. 3.3 n. 21 cpv. 4 lett. b). Fanno presente che l'aumento della temperatura dell'acqua a seguito del cambiamento climatico è già pari a circa 2 °C e che occorre mettere in conto un ulteriore aumento della temperatura dell'acqua. Il riscaldamento del Reno a Basilea causato da utilizzazioni a scopo di raffreddamento è invece solo di circa 0,02 °C. Secondo questi partecipanti, attenersi rigorosamente all'ordinanza vietando le immissioni di calore è praticamente impossibile visto che un simile divieto avrebbe ripercussioni dirette sulla produzione, sulla ricerca e sulla climatizzazione delle società Novartis, Roche o dell'Ospedale universitario di Basilea. Per questo motivo, il Cantone BS chiede un «margine di manovra minimo nell'esecuzione» e HKBB di completare l'allegato 3.3 numero 21 capoverso 4 lettera b con: «l'autorità può consentire in estate superamenti modesti di breve durata».

5.3.2.9 Altre osservazioni

I pareri contengono le seguenti ulteriori osservazioni:

- Il Cantone TI auspica numerosi adattamenti di natura linguistica nella versione italiana della modifica dell'OPAC come pure del rapporto esplicativo.
- Il Cantone ZG e la CDCA osservano che l'introduzione del tipo di superficie per la promozione della diversità (SPB) «prato rivierasco» nell'OPD e nell'articolo 41c capoverso 4 OPAC ha permesso di risolvere il problema dell'inversione del tipo di utilizzazione in base al momento dello sfalcio, in particolare lungo i pendii con torrenti con letti paralleli.
- Il Cantone JU ritiene opportuna la precisazione secondo cui le condotte a ubicazione vincolata che servono ai prelievi o alle immissioni di acqua (art. 41c cpv. 1 lett. c) non devono avere effetto drenante sulle zone ripuali.
- BioSuisse formula le seguenti proposte di modifica:
 - Rafforzamento della norma PER dell'allegato 1 numero 9.6 OPD nel senso che lungo i corsi d'acqua venga predisposta e mantenuta una fascia tampone di almeno 10 metri di larghezza (fasce di superficie inerbita o da strame, boschetti rivieraschi; divieto di concimi e prodotti fitosanitari su questa superficie). Questa fascia serve al tempo stesso a promuovere la biodiversità.
 - Maggiore distanza (almeno 15 metri) in caso di pendenza superiore al 10 per cento.
 - Promozione di ulteriori fasce tampone lungo i corsi d'acqua attraverso contributi ecologici, versamento di contributi ecologici per la prima sistemazione di boschetti

rivieraschi o siepi lungo i corsi d'acqua (un adombramento più intenso ha effetti positivi per i corsi d'acqua).

5.3.3 Valutazione dell'attuazione

Il presente capitolo fa riferimento a quanto esposto dai partecipanti in merito all'attuazione delle sei disposizioni nuove o modificate. Le osservazioni di portata molto più ampia riguardanti la tematica dello spazio riservato alle acque o in generale l'OPAC sono state ignorate. I principali aspetti presi in considerazione sono i potenziali ostacoli all'attuazione e le ripercussioni sull'esecuzione cantonale o comunale.

Osservazioni generali

La maggioranza dei Cantoni giudica favorevole quattro delle sei nuove modifiche dell'OPAC per il maggiore margine di manovra in sede di esecuzione e la possibilità di prendere meglio in considerazione le peculiarità locali. In alcuni pareri si sottolinea la maggiore incertezza riguardo all'attuazione (BL). I Cantoni BL e TI sottolineano che le deroghe previste dalla legislazione possono comportare richieste da parte dei proprietari dei fondi interessati che potrebbero rendere più complesso il processo di pianificazione. USAM ribadisce la mancanza di uno studio sui costi della regolamentazione generati dalle modifiche.

In relazione all'attuazione le due proposte più frequenti sono:

- 6 Cantoni (AG, GR, JU, TI, TG, ZG) e la CDCA chiedono l'armonizzazione delle diverse prescrizioni, conformi all'ORRPChim, all'OPD e all'OPAC (spazio riservato alle acque), che disciplinano le distanze per l'utilizzazione a scopo agricolo. Attualmente è difficile applicare queste prescrizioni poiché le fasce non corrispondono sempre alle distanze (differenze per eccesso o per difetto rispetto alle distanze prescritte).
- 3 partecipanti (Cantone JU, costruzionesvizzera, ASIC) chiedono un rapido aggiornamento delle schede «Gewässerraum und Landwirtschaft» e «Gewässerraum im Siedlungsgebiet» per evitare eventuali incertezze del diritto, in particolare anche in considerazione del termine di fine 2018 al quale i Cantoni devono attenersi per la determinazione dello spazio riservato alle acque.

Qui appresso segue la valutazione dell'attuazione delle singole disposizioni. Si tiene conto soltanto delle affermazioni esplicite contenute nei pareri.

Adeguamento alle condizioni topografiche

Soltanto pochi Cantoni si esprimono sull'attuazione della nuova regolamentazione. Ciò si spiega col fatto che i Cantoni sono interessati dalla stessa in misura diversa. AI, AR, GL e ZG fanno notare che la fattispecie si verifica raramente in alcuni Cantoni, mentre è piuttosto frequente in altri. Il Cantone BE non vede in genere un grande potenziale di conflitto.

I Cantoni ZG e GR, la CDCA e numerose associazioni contadine ribadiscono che con l'esecuzione della disposizione anche in futuro ci saranno valli in cui la gestione estensiva dello spazio riservato alle acque arriverà fin sui pendii e l'utilizzazione a scopi agricoli tipica del luogo potrà iniziare solo a media quota. Secondo questi partecipanti, ciò sarà un ostacolo allo sviluppo di un'agricoltura razionale.

Corsi d'acqua molto piccoli

La maggioranza dei Cantoni non vede ostacoli maggiori nell'attuazione della nuova disposizione sui corsi d'acqua molto piccoli, tanto più che i Cantoni, vista la formulazione più ampia, possono basarsi sulla propria rete di corsi d'acqua. Ad esempio, il Cantone SO osserva che la sua prassi attuale non dovrà essere modificata. Un'esigua minoranza giudica difficile l'attuazione a causa della definizione poco chiara di «corsi d'acqua molto piccoli» che rende l'esecuzione più complessa (BL, JU). Secondo SSIGA ciò comporta un'esecuzione non uniforme. Poiché questo concetto dà luogo a diverse interpretazioni, il Cantone BE ritiene necessario definire in modo univoco nel dialogo intercantonale tra le autorità esecutive gli «interessi preponderanti che si oppongono» alla rinuncia alla delimitazione dello spazio riservato alle acque.

Per quanto concerne le ripercussioni sulle autorità esecutive, il Cantone VS sottolinea che la disposizione comporta maggiori compiti di sorveglianza per l'autorità cantonale e una maggiore complessità dei compiti dell'autorità comunale.

Vuoti edificatori

L'attuazione della disposizione non è considerata problematica. Il Cantone SH non si attende conseguenze negative visto che l'autorizzazione eccezionale si limita a un settore nel quale lo spazio riservato alle acque non ha praticamente valore aggiunto per la natura e il paesaggio. Nei pareri contrari a questa disposizione, presentati soprattutto dalle organizzazioni di protezione dell'ambiente, si sostiene che nelle decisioni di autorizzazione andrebbe attentamente valutata anche la possibilità di realizzare rivitalizzazioni delle sponde di modesta portata.

Piccoli impianti

Le valutazioni dei pochi Cantoni che si esprimono sull'attuazione della disposizione non sono uniformi. Il Cantone TI vede concreti ostacoli nell'attuazione e teme che la disposizione derogatoria possa comportare difficoltà nell'attuazione del piano direttore cantonale che persegue la tutela e la valorizzazione delle rive e, di conseguenza, la rimozione di singoli attracchi privati. Per i Cantoni GL e ZH rimane irrisolto il problema delle nuove imbarcazioni private che non potranno essere autorizzate anche se previste in una zona insediativa al di fuori di una zona densamente edificata.

Per altri, l'attuazione non pone praticamente problemi (BE) oppure apporta una modesta facilitazione per quanto riguarda le utilizzazioni lungo i corsi d'acqua, circostanza che va incontro ai servizi comunali delle costruzioni competenti per la polizia edilizia (SO).

Per quanto concerne l'applicazione della nuova disposizione da parte delle autorità esecutive, il Cantone VS rammenta che occorre garantire che la nuova disposizione derogatoria non venga attuata a scapito dell'interesse pubblico.

Fasce

Come dimostra l'elevato numero di proposte di modifica presentate dai Cantoni, l'attuazione della disposizione concernente le fasce è valutata in molti pareri in modo piuttosto critico. L'intento della nuova disposizione dell'ordinanza è accolto però anche positivamente, in particolare viene espressa soddisfazione per la possibilità di adeguare la larghezza delle fasce alle condizioni locali. Inoltre, secondo i Cantoni AI, AR, TG, la rinuncia a inutili limitazioni di utilizzazione aumenta l'accettazione dello spazio riservato alle acque.

Il Cantone TG constata un maggiore onere d'esecuzione a causa delle autorizzazioni eccezionali caso per caso. Secondo il Cantone LU, l'ultima parte del capoverso «se concimi o prodotti fitosanitari non possono finire nelle acque» necessita di una valutazione nel singolo caso concreto, che è molto dispendiosa e dunque impossibile nel quadro della determinazione dello spazio riservato alle acque secondo la pianificazione delle zone.

Il Cantone AG ribadisce che per evitare dispersioni nocive nelle acque, oltre alla determinazione dello spazio riservato alle acque e alla forma delle vie di comunicazione al suo interno, sono elementi decisivi soprattutto anche l'applicazione e la concentrazione a norma dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati come pure il divieto di immissioni dirette di superfici drenate nelle acque. Al riguardo sono necessarie anche ulteriori misure.

Superfici coltivate idonee nello spazio riservato alle acque

La precisazione nel contesto delle superfici coltivate idonee nello spazio riservato alle acque è accolta favorevolmente dalla maggior parte dei Cantoni con la motivazione che crea maggiore chiarezza.

Numerosi partecipanti accennano a problemi di esecuzione di tipo molto più ampio (ad es. derivanti dall'attuazione del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture) e senza un legame con la modifica in questione. Pertanto si rinuncia a farne un elenco.

6 Allegato – Elenco dei partecipanti alla consultazione

Abbreviazioni	Partecipanti	OPIChim	OSiti	OLFP	OPAC
Kantone Cantons Cantoni					
AG	Aargau	X	X	X	X
AI	Appenzell Innerrhoden	X	X	X	X
AR	Appenzell Ausserrhoden	X	X	X	X
BE	Bern		X	X	X
BL	Basel-Landschaft	X	X	X	X
BS	Basel-Stadt	X	X	X	X
FR	Fribourg	X	X	X	X
GE	Genève		X	X	X
GL	Glarus	X	X	X	X
GR	Graubünden		X	X	X
JU	Jura	X	X	X	X
LU	Luzern	X	X	X	X
NE	Neuchâtel	X	X	X	X
NW	Nidwalden	X	X	X	X
OW	Obwalden	X	X	X	X
SG	St. Gallen	X	X	X	X
SH	Schaffhausen	X	X	X	X
SO	Solothurn	X	X	X	X
SZ	Schwyz	X	X	X	X
TG	Thurgau	X	X	X	X
TI	Ticino	X	X	X	X
UR	Uri	X	X	X	X
VD	Vaud	X	X	X	X
VS	Valais	X	X	X	X
ZG	Zug	X		X	X
ZU	Zürich	X	X	X	X
Kantonale Konferenzen und Vereinigung (Kantonale Konferenzen) Conférences et associations intercantionales (conférences intercantionales) Conferenze e associazioni intercantionali (conferenze intercantionali)					
JFK CSF CCP	Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz <i>Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche</i> Conferenza dei servizi della caccia e della pesca			X	X
LDK CDCA CDCA	Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren <i>Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture</i> Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura				X
Politische Parteien Partis politiques Partiti politici					
FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen <i>PLR. Les Libéraux-Radicaux</i> PLR. I Liberali Radicali				X
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz				X

Abbreviazioni	Partecipanti	OPICChim	OSiti	OLFPP	OPAC
PS PS	Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero				
Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete (Gemeindeverbände) Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne (associations intercommunales) Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (associazioni intercomunali)					
AG Berggebiet	AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung		X		X
Gemeindeverband ACS Associazione dei Comuni	Schweizerischer Gemeindeverband Association des communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri				X
SAB GRM	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna		X		X
Wirtschaftsverbände / Vertreter Industrie und Gewerbe (Wirtschaftsvertreter) Associations économiques / représentants de l'industrie et de l'artisanat (représentants de l'économie) Associazioni economiche / rappresentanti dell'industria e dell'artigianato (rappresentanti dell'economia)					
ARV ASR	Baustoffrecycling Schweiz Recyclage des matériaux de construction Suisse Riciclaggio di materiali da costruzione Svizzera		X		
bauenschweiz constructionsuisse costruionesvizzera	bauenschweiz, Dachorganisation des Schweizer Bauwirtschaft constructionsuisse, l'organisation nationale de la construction costruionesvizzera, organizzazione della costruzione		X		X
Berner Bergbahnen	Verband Berner Bergbahnen Remontées mécaniques bernoises				X
ECO SWISS	ECO SWISS, Schweizerische Organisation der Wirtschaft für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	X	X		X
FSKB ASGB ASIC	Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie Association suisse de l'industrie des graviers et du béton Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo		X		X
HKBB	Handelskammer beider Basel				X
KMU-Forum Forum PME Forum PMI	KMU-Forum Forum PME Forum PMI	X	X		X
SBS RMS	Seilbahn Schweiz Remontées mécaniques suisses Funivie Svizzere			X	X
scienceindustries	scienceindustries Switzerland, Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech scienceindustries Switzerland, Association des Industries Chimie Pharma Biotech	X	X		

Abbreviazioni	Partecipanti	OPICChim	OSiti	OLFPP	OPAC
	scienceindustries, associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia				
sgv USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	X	X	X	X
swissmem	swissmem	X	X		
Syngenta	Syngenta Schweiz	X			
VSMR	Verband Stahl-, Metall- und Papier-Recycling Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta		X		X
WBB RMV	Walliser Bergbahnen Remontées Mécaniques du Valais			X	X
Umweltschutzorganisationen					
Organisations environnementales					
Organizzazioni di protezione dell'ambiente					
Aqua Viva	Aqua Viva	X		X	X
Fair Fish	Verein Fair Fish				X
Helvetia Nostra	Helvetia Nostra, Fondation Franz Weber				X
Pro Natura	Pro Natura			X	X
PUSCH	PUSCH Praktischer Umweltschutz PUSCH L'environnement en pratique				X
SL FP	Stiftung Landschaftsschutz Schweiz Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio				X
SVS BirdLife ASPO BirdLife ASPU BirdLife	SVS/BirdLife Schweiz Schweizer Vogelsschutz ASPO/BirdLife Suisse Association suisse pour la protection des oiseaux ASPU/BirdLife Svizzera				X
WWF	WWF Schweiz WWF Suisse WWF Svizzera				X
Bauernverbände					
Associations paysannes					
Associazioni di agricoltori					
AGORA	Association des groupements et organisations romands de l'agriculture				X
Agri Genève	L'association faîtière de l'agriculture genevoise				X
BIO SUISSE	Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen Association suisse des organisations d'agriculture biologique Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica				X
BV AR	Bauernverband Appenzell Ausserroden				X
BV BE	Berner Bauernverband				X
BV LU	Luzerner Bäuerinnen und Bauern				X

Abbronziazioni	Partecipanti	OPICChim	OSiti	OLFPP	OPAC
BV SO	Solothurner Bauernverband				X
CNAV	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture				X
CVA WLK	Chambre valaisanne d'agriculture <i>Walliser Landwirtschaftskammer</i>				X
Landwirtschaftsforum	Landwirtschaftsforum Entlebuch				X
Prométerre	Prométerre, association vaudoise de promotion des métiers de la terre				X
SBLV	Bäuerinnen- und Landfrauenverband				X
SBV USP USC	Schweizer Bauernverband Union suisse des paysans Unione Svizzera del Contadini				X
SGPV FSPC FSPC	Schweizerischer Getreideproduzentenverband <i>Fédération suisse des producteurs de céréales</i> Federazione svizzera dei produttori di cereali				X
SMP PSL PSL	Schweizer Milchproduzenten <i>Producteurs suisses de lait</i> Produttori Svizzeri di latte				X
SWBV FSV FSV	Schweizerischer Weinbauernverband <i>Fédération suisse des vignerons</i> Federazione svizzera die viticoltori				X
VITISWISS	Schweizerischer Verband für eine nachhaltige Entwicklung im Weinbau <i>Fédération suisse pour le développement d'une vitiviniculture durable</i> Federazione Svizzera per lo sviluppo sostenibile in viticoltura				X
VKGS ACCS	Verband kollektiver Getreidesammelstellen der Schweiz <i>Association des centres collecteurs de céréales de Suisse</i>				X
VSGP UMS USPV	Verband Schweizer Gemüseproduzenten <i>Union maraîchère suisse</i> Unione svizzera produttori di verdura				X
VTL	Verband Thurgauer Landwirtschaft				X
ZBB	Zentralschweizer Bauernbund				X
ZBV	Zürcher Bauernverband				X
Weitere Verbände und Vereine (Weitere Verbände)					
Autres associations et groupements (autres associations)					
Altre associazioni e gruppi (altre associazioni)					
AGIN-D	Arbeitsgruppe invasive Neobiota			X	
Aqua Nostra	Aqua Nostra			X	X
CHGEOL	Schweizer Geologenverband <i>Association suisse des géologues</i> Associazione svizzera dei geologi		X		
HEV	Hauseigentümerversand Schweiz		X		X
SFV FSP FSP	Schweizerischer Fischerei-Verband <i>Fédération suisse de pêche</i> Federazione Svizzera di Pesca	X	X	X	X
SVGW SSIGE	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW				X

Abbreviazioni	Partecipanti	OPICChim	OSiti	OLFPP	OPAC
	<i>Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux</i>				
SVU ASEP ASEP	Schweizerischer Verband der Umweltfachleute <i>Association suisse des professionnels de l'environnement</i> Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente		X		X
UFS	Umweltfreisinnige St. Gallen				X
VSA	Verband Schweiz. Abwasser- und Gewässerschutzfachleute				X
Weitere Vernehmlassungsteilnehmende Autres participants à la consultation Altri partecipanti alla consultazione					
Akademien der Wissenschaft <i>Académies des sciences</i> Accademie delle scienze	Akademien der Wissenschaft Schweiz <i>Académies suisses des sciences</i> Accademie svizzere delle scienze				X
EAWAG	Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz <i>Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux</i> Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque	X	X	X	X
Walpen-Meyer	Regula E. Walpen-Meyer, Lumbrein				X